

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ¹

TUTELA ED USO DEL SUOLO

(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

TESTO COORDINATO ²

Modifiche e integrazioni ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 9 gennaio 1978, n. 4 (B.U. 10 gennaio 1978, suppl. al n. 2)*
- L.R. 19 dicembre 1978, n. 77 (B.U. 27 dicembre 1978, n. 53)*
- L.R. 20 maggio 1980, n. 50 (B.U. 28 maggio 1980, n. 22)*
- L.R. 11 agosto 1982, n. 17 (B.U. 25 agosto 1982, n. 34)*
- L.R. 17 ottobre 1983, n. 18 (B.U. 19 ottobre 1983, n. 42)*
- L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (B.U. 12 gennaio 1984, n. 50)*
- L.R. 6 dicembre 1984, n. 62 (B.U. 12 dicembre 1984, n. 50)*
- L.R. 31 gennaio 1985, n. 8 (B.U. 6 febbraio 1985, n. 6)*
- L.R. 27 febbraio 1986, n. 11 (B.U. 5 marzo 1986, n. 9)*
- L.R. 2 maggio 1986, n. 18 (B.U. 7 maggio 1986, n. 18)*
- L.R. 19 novembre 1986, n. 52 (B.U. 26 novembre 1986, n. 47)*
- L.R. 30 novembre 1987, n. 57 (B.U. 9 dicembre 1987, n. 49)*
- L.R. 31 agosto 1988, n. 41 (B.U. 7 settembre 1988, n. 36)*
- L.R. 23 gennaio 1989, n. 6 (B.U. 1 febbraio 1989, n. 5)*
- L.R. 3 aprile 1989, n. 20 (B.U. 12 aprile 1989, n. 15)*
- L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 (B.U. 28 dicembre 1991, suppl. al n. 52)*
- L.R. 18 giugno 1992, n. 28 (B.U. 24 giugno 1992, n. 26)*
- L.R. 10 novembre 1994, n. 45 (B.U. 16 novembre 1994, n. 46)*
- L.R. 23 marzo 1995, n. 43 (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)*
- L.R. 9 aprile 1996, n. 18 (B.U. 17 aprile 1996, n. 16)*
- L.R. 27 maggio 1996, n. 30 (B.U. 5 giugno 1996, n. 23)*
- L.R. 4 settembre 1996, n. 72 (B.U. 11 settembre 1996, n. 37)*
- L.R. 29 luglio 1997, n. 41 (B.U. 6 agosto 1997, n. 31)*
- L.R. 7 agosto 1997, n. 48 (B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32)*
- L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (B.U. 14 luglio 1999, n. 28)*
- L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (B.U. 18 novembre 1999, 3° suppl. al n. 46)*
- L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (B.U. 29 marzo 2000, 2° suppl. al n. 13)*
- L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 5 febbraio 2007, n. 5)*
- L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 (B.U. 04 dicembre 2008, n. 49)*
- L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 (B.U. 12 febbraio 2009, n. 6)*
- L.R. 14 luglio 2009, n. 20 (B.U. 16 luglio 2009, n. 28)*

¹ *Le modifiche e integrazioni apportate al testo da successive leggi regionali, sono riportate in carattere corsivo. --- Con riguardo ai richiami legislativi contenuti nel testo, si fa presente che essi risultano spesso superati a causa delle variazioni, con abrogazioni e sostituzioni, intervenute successivamente all'emanazione della medesima LR 56/1977 o di sue specifiche leggi di modifica. Tuttavia, nelle note seguenti, si precisano i nuovi riferimenti normativi.*

² *Testo coordinato. Vedi, alla pagina successiva, le leggi regionali di modifica con la precisazione de corrispondenti titoli.*

LEGGI REGIONALI DI MODIFICA CON I RELATIVI TITOLI (segue alla nota n. 2)

- LR 4/1978* (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);
- LR 77/1978* (Spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale);
- LR 50/1980* (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. Tutela ed uso del suolo);
- LR 17/1982* (Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94);
- LR 18/1983* (Modifica ed integrazione all'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni);
- LR 61/1984* (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni);
- LR 62/1984* (Modificazione alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: "Modificazioni alla legge regionale 56/77");
- LR 8/1985* (Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della L.R. 56/77, così come modificata dalle leggi regionali 50/80 e 17/82, e della legge regionale 61/84);
- LR 11/1986* (Modifica dell'art. 91 septies introdotto nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 e successive modificazioni, relativo all'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni);
- LR 18/1986* (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915);
- LR 52/1986* (Modifica dell'articolo unico della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 11);
- LR 57/1987* (Modifica dell'art. 91 septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);
- LR 41/1988* (Snellimento di procedure in materia di funzionamento del C.U.R.);
- LR 6/1989* (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);
- LR 20/1989* (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici);
- LR 70/1991* (Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su "Tutela ed uso del suolo");
- LR 28/1992* (Ordinamento delle Comunità Montane);
- LR 45/1994* (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20);
- LR 43/1995* (Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela ed uso del suolo");
- LR 18/1996* (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell' articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179);
- LR 30/1996* (Modifica dell'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
- LR 72/1996* (Nuove opere di urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche. Modifica all'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
- LR 41/1997* (Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo));
- LR 48/1997* (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.));
- LR 19/1999* (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo));
- LR 28/1999* (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- LR 27/2000* (Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
- LR 1/2007* (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo));
- LR 32/2008* (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137));
- LR 4/2009* (Gestione e promozione economica delle foreste);
- LR 20/2009* (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica).

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	7
Art. 1 - Finalità della legge.....	7
Art. 2 - Soggetti della pianificazione del territorio	8
Art. 3 - Strumenti e livelli di pianificazione	8
TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9
Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio	9
Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale	10
Art. 6 - Elaborati del Piano Territoriale	11
Art. 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali	12
Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali	13
Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali	13
Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo	14
Art. 8 quater - Elaborati del Progetto Territoriale Operativo	14
Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico	15
Art. 8 sexies - Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo	16
Art. 9 - Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio	16
Art. 9 bis - Dissesti e calamità naturali	17
Art. 9 ter - Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana	18
Art. 10 - Varianti ai Piani Territoriali	18
Art. 10 bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione	19
TITOLO III - PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE.....	19
Art. 11 - Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale	19
Art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale	19
Art. 13 - Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale	21
Art. 14 - Elaborati del Piano Regolatore Generale	23
Art. 15 - Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale	24
Art. 16 - Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane..	26
Art. 17 - Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale	27
Art. 18 - Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale	30
Art. 19 - Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale	31
TITOLO IV - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE	31
Art. 20 - Capacità insediativa residenziale	31
Art. 21 - Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale	32

Art. 22 - Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale34
Art. 23 - Densità territoriali e densità fondiarie minime e massime nelle zone residenziali34
Art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali35
Art. 25 - Norme per le aree destinate ad attività agricole38
Art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari42
Art. 27 - Fasce e zone di rispetto44
Art. 28 - Accessi a strade statali e provinciali46
Art. 29 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali46
Art. 30 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate47
Art. 31 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo47
TITOLO IV BIS - NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 48
Art. 31 bis - Conferenza di pianificazione48
Art. 31 ter - Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale49
TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 51
Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale51
Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale52
Art. 34 - Contenuto del programma di attuazione54
Art. 35 - Elaborati del programma di attuazione55
Art. 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.56
Art. 37 - Approvazione ed efficacia del programma di attuazione57
Art. 37 bis - Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici58
Art. 38 - Contenuto del Piano particolareggiato58
Art. 39 - Elaborati del Piano particolareggiato59
Art. 40 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato60
Art. 41 - Piano per l'edilizia economica e popolare61
Art. 41 bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente63
Art. 42 - Piano delle aree per insediamenti produttivi65
Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa66
Art. 44 - Piano esecutivo convenzionato obbligatorio67
Art. 45 - Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi68
Art. 46 - Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati69
Art. 47 - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche70

TITOLO VI - CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO	71
Art. 48 - Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali	71
Art. 48 bis (Certificato urbanistico I)	72
Art. 49 - Caratteristiche e validità della concessione	73
Art. 50 - Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione	75
Art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	76
Art. 52 - Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali	78
Art. 53 - Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere	80
Art. 54 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi	81
Art. 55 - Attività estrattive, discariche, reinterri	81
Art. 56 (Interventi soggetti ad autorizzazione)	82
Art. 57 (Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)	82
Art. 58 - Misure di salvaguardia	83
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI	84
Art. 59 - Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo	84
Art. 60 - Controllo partecipativo	85
Art. 61 - Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni	85
Art. 62 - Attuazione del divieto di opere	86
Art. 63 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione	87
Art. 64 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione	87
Art. 65 (Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione) ...	88
Art. 66 - Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione	88
Art. 67 - Poteri sostitutivi e relativi oneri	89
Art. 68 - Annullamento di concessione e di autorizzazione	89
Art. 69 - Altre sanzioni amministrative	89
Art. 70 - Procedimento per le sanzioni amministrative	91
TITOLO VIII - DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	91
Art. 71 - Delega delle funzioni espropriative	91
Art. 72 - Funzioni espropriative non delegate	92
Art. 73 - Poteri sostitutivi	92

TITOLO IX - ORGANI TECNICI E CONSULTIVI.....	92
Art. 74 - Individuazione e organizzazione delle funzioni	92
Art. 75 - Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica	93
Art. 76 - Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.	93
Art. 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica	95
Art. 77 bis - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta	95
Art. 78 - Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica	96
Art. 79 - Progettazione degli Strumenti Urbanistici	96
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	97
Art. 80 (Prima formazione dei Piani Socio - Economici e Territoriali)	97
Art. 80 bis (Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale)	97
Art. 81 - Perimetrazione degli abitati	97
Art. 82 (Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)	98
Art. 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III	98
Art. 84 - Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione	99
Art. 85 - Disciplina transitoria dell'attività costruttiva	100
Art. 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti	102
Art. 87 (Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)	102
Art. 88 - Impianti produttivi ubicati in zone improprie	103
Art. 89 (Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)	103
Art. 90 - Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge	103
Art. 91 - Approvazione degli Statuti dei consorzi	104
Art. 91 bis - Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali	104
Art. 91 ter - Proroga dei termini	106
Art. 91 quater - Tutela dello strato attivo del suolo coltivato	106
Art. 91 quinquies - Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio	107
Art. 91 sexies (Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)	108
Art. 91 septies (Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)	108
Art. 91 octies - Eliminazione delle barriere architettoniche	108
Art. 92 - Disposizioni finali	108

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:
 - 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
 - 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
 - 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolare modo, dei beni ambientali e culturali;
 - 4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
 - 5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo: degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
 - 6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
 - 7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
 - 8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
 - 9) l'attuazione d'una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
 - 10) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;
 - 11) la periodica verifica e l'asestamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali.

Art. 2 - Soggetti della pianificazione del territorio³

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

- a) la Regione, in forza delle competenze sancite dall'articolo 117 della Costituzione;
- b) le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane.

Art. 3 - Strumenti e livelli di pianificazione⁴

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

- a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;
- b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati

³ Art. 2. Sostituito da LR 45/1994 art. 1. --- In relaz. alla lett. b) dell'unico comma, si precisa che la L 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è sostituita dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), che l'ha peraltro abrogata con l'art. 274 (Norme abrogate), comma unico (c. 1), lett. q). In luogo degli artt. 15 "Compiti di programmazione" (relativamente alle province), e 19 "Esercizio coordinato di funzioni" (riguardante provvedimenti in attesa dell'istituzione della città metropolitana) ex L 142/1990 e s.m.i., v. ora artt. 20 e 24 (aventi steso titolo e contenuti pressoché uguali) ex D.lgs. 267/2000 e s.m.i.:

D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; art. 20 (Compiti di programmazione) - 1. La provincia: / a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; / b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; / c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni. // 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: / a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; / b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; / c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; / d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. // 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. // 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. // 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. // 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; art. 24 (Esercizio coordinato di funzioni) - 1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: / a) pianificazione territoriale; / b) reti infrastrutturali e servizi a rete; / c) piani di traffico intercomunali; / d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico; / e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; / f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; / g) smaltimento dei rifiuti; / h) grande distribuzione commerciale; / i) attività culturali; / l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7. // 2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

⁴ Art. 3. Integrato dalla LR 61/1984, art. 1, con aggiunta di parole alla lett. a). Sostituito per intero dalla LR 45/1994, art. 2.

dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitan formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;

- c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
- d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.

TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ⁵

Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio ⁶

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito

⁵ Tit II. Sostituito, relativamente alla rubrica, dalla LR 45/1994, art. 3.

⁶ Art. 4. Modificato dalla LR 61/1984, art. 2, con: sostituzione, al comma 2, della lett. a), con 2 nuove - a) e b) - e riclassificazione delle lettere successive (da "b)", "c)", "d)", rispettivamente a "c)", "d)" ed "e)"); sostituzione di parola all'ultimo comma; aggiunta finale di un comma. Sostituito dalla LR 45/1994, art. 4. Integrato dalla LR 28/1999, art. 7, comma 2, con inserimento del comma 6 bis. --- In relazione al comma 1, si precisa che la disposizione ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), art. 81 (Competenze dello Stato), comma 1, lett. a) è stata abrogata dal D.lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 52 (Compiti di rilievo nazionale) – compreso nel Titolo III (Territorio ambiente e infrastrutture), Capo II (Territorio e urbanistica), Sezione I (Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale) –, comma 4.--- In relazione al comma 3, si precisa che la L 431/1985 è la legge di conversione, con modificazioni, del DL 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), il quale, tranne per gli artt. 1 ter e 1 quinquies, è stato abrogato dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1 e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2". Il D.lgs. 490/1999 è stato poi abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo della norma qui richiamata ex L 431/1985, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i.--- In relazione al comma 5, si precisa che gli artt. 5 e 6 ex LR 20/1989 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) con s.m.i., concernono rispettivamente: "Contenuto dei Piani Paesistici" ed "Elaborati del Piano Paesistico". --- In relazione al comma 6, per le leggi di settore sui "Piani dei Parchi", v., in primis, L 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e LR 12/1990 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)" con rispettive s.m.i. --- In relazione al comma 6 bis, si precisa che l'ivi richiamata legge regionale è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 determina "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica". --- In relazione al comma 8, si precisa che la L 183/1989 è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), art. 175 (Abrogazione di norme), comma 1, lett. l) (v., a proposito, anche quanto stabilito dall'art. 170 "Norme transitorie" del medesimo D.lgs. 152/2006 con s.m.i.); in luogo della L 183/1989 con s.m.i., v. ora D.lgs. 152/2006 con s.m.i., in particolare alla Parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione).

territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

- 2. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.*
- 3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.*
- 4. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.*
- 5. Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.*
- 6. Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.*
- 6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).*
- 7. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitana.*
- 8. I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino.*

Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale ⁷

- 1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.*
- 2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la*

⁷ Art. 5. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 3, e quindi, nuovamente dalla LR 45/1994, art. 5. --- In relazione al comma 3, lett. c), si precisa che il DPR 616/1977, con s.m.i., concerne l'“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (avente per oggetto “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”).

gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

3. *Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:*
 - a) *può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;*
 - b) *fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;*
 - c) *fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.*
4. *A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:*
 - a) *le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;*
 - b) *le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;*
 - c) *i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;*
 - d) *i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;*
 - e) *i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.*
5. *Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.*
6. *Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.*

Art. 6 - Elaborati del Piano Territoriale ⁸

1. *Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:*

⁸ Art. 6. Modificato dalla LR 50/1980, art. 1, con: inserimento, al I comma, n. 3) della lett. d), e riclassificazione delle lettere successive (da "d)" ed "e)", rispettivamente, ad "e)" e "f)"). Sostituito dalla LR 61/1984, art. 4. Modificato all'unico comma dalla LR 45/1994, art. 6, con: abrogazione, al n. 1), delle parole finali; sostituzione del punto 2).

- 1) *la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano (...);*
- 2) *le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5;*
- 3) *le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;*
- 4) *gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.*

Art. 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali⁹

1. *La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.*
2. *La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9 ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitan che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitan per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regiona-*

⁹ Art. 7. Modificato dalla LR 50/1980, art. 2, con: sostituzione di parole ai commi V e VI; aggiunta di parole al comma VII. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 5, con sostituzione del I comma, e, al comma V, del secondo periodo; aggiunta di un nuovo comma dopo il VI; sostituzione di parole ai precedenti commi VII e VIII. Sostituito per intero dalla LR 45/1994, art. 7.

le o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano.

Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali¹⁰

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.
3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.
5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.
6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.

Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali¹¹

1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.
3. I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti ter-

¹⁰ Art. 8. Modificato, rispetto al testo originario, dalla LR 61/1984, art. 6, con sostituzione dei commi III e IV, nonché di parole al comma V. Sostituito, per intero, dalla LR 45/1994, art. 8. Modificato, con sostituzione del II comma, dalla LR 1/2007, art. 3. --- Con riguardo al comma 5, si precisa che le ivi richiamate LLRR 20/1989 e 12/1990, con relative s.m.i., contengono rispettivamente "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)".

¹¹ Art. 8 bis. Inserito dalla LR 61/1984, art. 7. Sostituito, per intero, dalla LR 45/1994, art. 9.

ritoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.

Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo ¹²

1. *Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitan; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.*
2. *Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitan.*
3. *Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:*
 - a) *la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;*
 - b) *l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;*
 - c) *la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;*
 - d) *le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;*
 - e) *la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.*
4. *I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.*

Art. 8 quater - Elaborati del Progetto Territoriale Operativo ¹³

1. *Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:*
 - 1) *la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta;*
 - 2) *gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;*
 - 3) *le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10.000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2.000 o cata-*

¹² Art. 8 ter. Inserito dalla LR 61/1984, art. 8. Sostituito, per intero, dalla LR 45/1994, art. 10.

¹³ Art. 8 quater. Inserito dalla LR 61/1984, art. 9. Modificato dalla LR 45/1994, art. 11, con: sostituzione, al comma 1, dei punti 1) e 4); abrogazione del precedente II (e ultimo) comma.

stale. Le Tavole definiscono:

- a) *la struttura generale del territorio considerato;*
- b) *i vincoli territoriali;*
- c) *il sistema infrastrutturale;*
- d) *le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;*
- e) *la delimitazione del territorio di operatività diretta;*
- 4) *l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte;*
- 5) *il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;*
- 6) *le Norme di Attuazione;*
- 7) *l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.*

(...)

Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico¹⁴

1. *I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.*
2. *La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.*
3. *La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana;*
trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.
4. *La Giunta Regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.*
5. *La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.*

¹⁴ Art. 8 quinquies. Inserito dalla LR 61/1984, art. 10. Sostituito, per intero, dalla LR 45/1994, art. 12.

6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.
7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione.

Art. 8 sexies - Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo ¹⁵

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
2. Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
3. I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 9 - Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio ¹⁶

1. Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni (...).

¹⁵ Art. 8 sexies. Inserito dalla LR 61/1984, art. 11. Sostituito, per intero, dalla LR 45/1994, art. 13.

¹⁶ Art. 9. Modificato dalla LR 50/1980, art. 3, nel titolo, e con aggiunta finale di 3 commi. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 12, con: spostamento all'inizio dell'articolo, dei 3 commi finali (prima aggiunti da detta LR 50/1980, art. 3), e conseguente rinumerazione di tutti i commi (rispettivamente: da "IV" a "1"; da "V" a "2", da "VI" a "3"; da "I" a "4"; da "II" a "5"; da "III" a "6"); soppressione di parole al comma 1; sostituzione di parole al comma 4; sostituzione e aggiunta di parole nonché di un periodo finale al comma 6. Rimodificato dalla LR 70/1991, art. 20, comma 7, con soppressione di parole al comma 1. --- In relazione ai commi 1-3 e 6, si precisa che la L 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2"; detto D.lgs. 490/1999 è stato poi abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo della L 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici). --- In relazione al comma 4, si fa presente che:

- l'art. 82 (Beni ambientali) ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con s.m.i., è completamente abrogato (i commi 1 e 2, per effetto del D.Lgs. 63/2008 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", art. 5 "Abrogazioni", comma unico; i commi 3 e segg., per effetto del già citato D.lgs. 490/1999, art. 166, comma 1);
 - la LR 43/1975 (Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali), è stata abrogata dalla LR 12/1990 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)", art. 42 (Abrogazione e modificazione di norme), comma 1.

2. *Per le cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese in elenco, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.*
3. *Per le località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco è pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.*
4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, *provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre*, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica e di beni culturali immobili di interesse ambientale, nonché in attuazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, con deliberazione della Giunta Regionale, *sentita la competente Commissione consiliare*, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
5. La deliberazione della Giunta Regionale deve essere motivata e contenere la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specificare la natura ed i criteri di tutela e prescrivere i relativi adempimenti comunali.
6. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, *nei piani paesistici o negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per le eventuali prescrizioni del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, che adottino al riguardo i provvedimenti definitivi per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58.*

Art. 9 bis - Dissesti e calamità naturali ¹⁷

1. *La Giunta Regionale, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturali riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale e sentito il Comune interessato.*

¹⁷ Art. 9 bis. Inserito dalla LR 50/1980, art. 4. Modificato dalla LR 61/1984, art. 13, con sostituzioni e aggiunta di parole ad entrambi i cc. 1 e 2. --- In relazione al comma 1, v. qui LR 38/1978 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) con s.m.i., art. 9 (Riconoscimento di calamità gravi):

“1. Le provvidenze previste all'art. 2 (*intitolato* “Interventi”), lettere c), d), e), f), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del Consiglio Regionale, che provvede altresì, su proposta della Giunta Regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati comprensoriali e sentita la Commissione consiliare competente, approva i programmi di intervento. “.

2. *I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'adozione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58 ultimo comma.*

Art. 9 ter - Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana¹⁸

1. *La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitan, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.*
2. *Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:*
 - a) *attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;*
 - b) *raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;*
 - c) *prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.*
3. *Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.*
4. *La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.*
5. *Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitan devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.*

Art. 10 - Varianti ai Piani Territoriali¹⁹

1. *I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8 quinquies, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.*
2. *I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresì essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma Regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.*
3. *Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitan devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.*

¹⁸ Art. 9 ter. Inserito dalla LR 45/1994, art. 14.

¹⁹ Art. 10. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 14, e, nuovamente, dalla LR 45/1994, art. 15.

Art. 10 bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione²⁰

1. *La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana. attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.*

TITOLO III - PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

Art. 11 - Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale²¹

1. I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:
 - a) un equilibrato rapporto fra residenze e servizi, in relazione ai posti di lavoro individuati secondo le indicazioni del Piano Territoriale (...);
 - b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
 - c) la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ed ambientale;
 - d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
 - e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali rapportate alle indicazioni del Piano Territoriale;
 - f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
 - g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati.

Art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale²²

1. Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.

²⁰ Art. 10 bis. Inserito dalla LR 45/1994, art. 16.

²¹ Art. 11. Modif. da LR 45/1994, art. 19, comma 1, con soppressione di parole finali all'unico comma 1, lett. a).

²² Art. 12. Modificato, al comma 2, dalla LR 50/1980, art. 5, con: aggiunta del n. 7 bis); sostituzione di parole al n. 8). Modificato nuovamente, al comma 2, dalla LR 61/1984, art. 15, con: sostituzione di parole ai nn. 1) e 3); integrazioni al n. 4); integrazioni e sostituzioni al n. 6); sostituzione del n. 8); aggiunta del n. 11). Rimodificato, al comma 2, dalla LR 28/1999, art. 7, comma 3, con sostituzione del punto 1). --- In relazione al c. 2, n. 1), si precisa che l'ivi richiamata legge regionale è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 contiene "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".

2. Esso, pertanto, in questo quadro:

- 1) *valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998;*
- 2) *precisa le aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente, o da destinare alla realizzazione e alla tutela di impianti di interesse pubblico;*
- 3) *individua le aree atte ad ospitare l'incremento di popolazione ipotizzato, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale;*
- 4) *individua e regola sulla base dei piani agricoli zonalmente operanti le aree destinate ad attività agricole e quelle destinate ad usi insediativi, residenziali, produttivi, commerciali e turistici, ai servizi e al tempo libero definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione;*
- 5) *determina per ogni parte del territorio comunale la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, comprensiva delle destinazioni d'uso, dei tipi e dei modi di intervento di cui all'art. 13;*
- 6) *definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, alle attività produttive, articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi;*
- 7) *individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;*
- 7 bis) *individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche;*
- 8) *può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale;*
- 9) *indica gli indirizzi per una programmata attuazione degli interventi pubblici e privati, nonché i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili;*
- 10) *fissa le norme generali e specifiche per l'applicazione delle prescrizioni e per la gestione amministrativa del Piano;*
- 11) *contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge.*

Art. 13 - Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale ²³

1. Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.
2. *I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:*
 - *conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
 - *restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;*
 - *ristrutturazione edilizia;*
 - *ristrutturazione urbanistica;*
 - *completamento;*
 - *nuovo impianto.*
3. *Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:*
 - a) *manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;*
 - b) *manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;*

²³ Art. 13. Modificato dalla LR 50/1980, art. 6, con: sostituzione del comma II con due nuovi commi (commi 2 e 3); aggiunta, dopo questi, di due commi (commi 4 e 5). Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 16; relativamente al comma 3, con: aggiunta di parole alla lett. c); articolazione del testo della lett. g), con individuazione di un nuovo comma (comma 4); rinumerazione dei commi successivi (da commi "4" e "5" a commi "5" e "6"); abrogazione e sostituzione di parole al nuovo comma 5; sostituzione di parole al nuovo comma 6. --- In relazione al comma 2, si precisa che la L 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), all'art. 31 concerne "Definizione degli interventi"; a proposito, v. ora DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi), comma 1. --- In relazione al comma 5, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967". --- In relazione al comma 6, si precisa che le LL 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), tranne per l'art. 40, e 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) sono state abrogate dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2" (motivo per cui è rimasto in vigore l'art. 40 ex L 1089/1939). Il D.lgs. 490/1999 che le ha sostituite, nonché l'art. 40 ex L 1089/1939, con le relative s.m.i., sono stati poi abrogati dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo delle LL 1089/1939 e 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (per la L 1089/1939, alla Parte II "Beni culturali"; per la L 1497/1939, alla Parte III "Beni paesaggistici").

- c) *restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
 - d) *ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;*
 - e) *ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;*
 - f) *completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;*
 - g) *nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.*
4. *Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.*
5. *Nei centri storici, delimitati ai sensi (...) della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.*
6. *Le definizioni di cui al 3° comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.*
7. Sono inedificabili:
- a) *le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;*
 - b) *le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;*
 - c) *le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27;*

il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.

Art. 14 - Elaborati del Piano Regolatore Generale ²⁴

1. Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:
 - a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica, di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
 - b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
 - c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni *di recupero del patrimonio edilizio esistente* di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standards fissati dalla presente legge;
 - d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;
 - 2) gli Allegati tecnici, comprendenti:
 - a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; *la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento;*
 - b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza; c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;
 - 3) le Tavole di piano, comprendenti:
 - a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
 - b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
 - c) *gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a*

²⁴ Art. 14. Modificato dalla LR 50/1980, art. 7, con aggiunta di parole al comma 1, n. 1), lett. c), e n. 2), lett. a). Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 17, con sostituzione al comma 1, n. 3), della lett. c). Rimodificato dalla LR 28/1999, art. 7, commi 4, 5 e 6, rispettivamente con: aggiunta, al comma 1, n. 1), della lett. d bis); sostituzione, al comma 1, del n. 4); integrazione dell'articolo con l'inserimento, dopo il comma 1, di uno nuovo (attuale c. 2). --- In relazione ai commi 1, n. 1, lett. d bis), e 2, si precisa che l'ivi richiamata legge reg. è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il corrispondente art. 3 tratta di "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".

30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo;

- d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
- 4) *le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.*
2. *I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.*
3. *Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2), è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziali per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito.*

Art. 15 - Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale ²⁵

1. *Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.*
2. *La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai Regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, punto otto. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi indicati nella deliberazione stessa.*
3. *Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.*
4. *Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.*
5. *I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del Progetto preliminare di piano.*
6. *Il Progetto preliminare è depositato presso la Segreteria del Comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° com-*

²⁵ *Art. 15. Modificato dalla LR 50/1980, art. 8, con inserimento di parole agli originari commi II, IV e V. Sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 18. Modificato dalla LR 70/1991; precisamente: dall'art. 1, con sostituzione del comma 2; dall'art. 2, con sostituzione dei commi 9-14, e con sostituzione di parole ai commi 15, 17, 19; dall'art. 20, comma 7, con soppressione di parole al comma 18. Integrato dalla LR 28/1999, art. 7, comma 7, con aggiunta di un periodo al comma 20. --- In relazione al comma 20, si precisa che l'ivi richiamata legge regionale è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 determina "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".*

ma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

- 7. Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione né a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.*
- 8. Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.*
- 9. Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta Regionale per l'approvazione.*
- 10. Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione integrativa richiesta oltre agli elaborati costitutivi del Piano, acquisito il parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.*
- 11. Con l'atto di approvazione la Giunta Regionale può apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.*
- 12. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, può richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, modifiche che riguardino:*
 - a) l'adeguamento alle disposizioni dei piani di settore, dei piani sovracomunali e delle loro varianti;*
 - b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;*
 - c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali nonché di specifiche aree classificate come di elevata fertilità;*
 - d) l'osservanza degli standards.*
- 13. Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro 60 giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il Comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.*
- 14. Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.*
- 15. Le proposte di modifica che, su parere della Commissione Tecnica Urbanistica, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore sono comunicate dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.*
- 16. Il Piano Regolatore così modificato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.*
- 17. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblica-*

zione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione sentita, ove del caso, la Commissione Tecnica Urbanistica.

18. Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato (...) e della Comunità Montana di appartenenza.
19. La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
20. In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta Regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 10° del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.

Art. 16 - Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane²⁶

1. Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
2. Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
3. Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.

(...)

4. La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.
5. In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.

²⁶Art. 16. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 19. Modificato: prima, dalla LR 70/1991, art. 20, c. 7, con abrogazione di parole ai precedenti commi 8 e 10 (ora cc. 7 e 9); in seguito, dalla LR 28/1992, art. 42, con abrogazione del precedente c. 4. --- In relazione al comma 10, si precisa che, in luogo del "Comitato urbanistico regionale", è istituita la "Commissione Tecnica Urbanistica" (v. art. 76 della medesima LR 56/1977, come sostituito dalla LR 70/1991, art. 12, e s.m.i.).

6. *I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.*
7. *I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione (...).*
8. *La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta Regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.*
9. *In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta Regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori (...) per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.*
10. *La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.*
11. *La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali.*

Art. 17 - Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale ²⁷

1. *Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.*

²⁷ Art. 17. Modificato dalla LR 50/1980, art. 9, con: aggiunta di un periodo al I comma, soppressione e aggiunta di parole al II comma; inserimento di un comma dopo il II. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 20, con: sostituzione del II comma; soppressione e aggiunta di parole al III comma; aggiunta di un periodo al IV comma; soppressione dei commi V e VII; aggiunta finale di 5 nuovi commi Rimodificato, con abrogazione dei commi finali, prima aggiunti dalla LR 61/1984, art. 20, a seguito dell'art. 1 ex LR 62/1984 (di modifica alla stessa LR 61/1984). Sostituito dalla LR 70/1991, art. 3, e, nuovamente, dalla LR 41/1997, art. 1. Modificato dalla LR 28/1999, art. 7, commi 8 e 9, rispettivamente, con: sostituzione, al comma 4, della lett. f); inserimento del comma 5 bis. Integrato dalla LR 1/2007, art. 4, con inserimento di parole, nell'ultimo periodo del comma 7, e aggiunta del comma 10 bis. --- In relazione al comma 4, lett. f), si precisa che l'ivi richiamata legge reg. è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 determina "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".--- In relazione al comma 5 bis, si precisa che il D.lgs. 114/1998 con le s.m.i., concerne la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" --- In relazione al comma 6, si precisa che l'ivi richiamata LR 27/1994 è stata sostituita dalla LR 7/2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e altresì abrogata dal relativo art. 30; in luogo dell'art. 18 (Conferenze dei servizi) ex LR 27/1994 e s.m.i., v. ora al Capo V (Semplificazione dell'azione amministrativa) ex LR 7/2005, in particolare artt. 20 (Ricorso alla conferenza dei servizi) e 21 (Procedimento della conferenza dei servizi). --- In relazione al comma 8, lett. g), si precisa che:

- il DP.R 383/1994 contiene il "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";

- la L 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), la cosiddetta "Merloni ter", con le s.m.i., è stata sostituita dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione, assieme alle s.m.i., con l'art. 256 (Disposizioni abrogate), comma 1.

In relazione al comma 10 bis, si precisa che il DPR 1199/1971 ha per oggetto "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2. *Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.*
3. *Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.*
4. *Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:*
 - a) *modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;*
 - b) *riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;*
 - c) *aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;*
 - d) *incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);*
 - e) *incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;*
 - f) *incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.*
5. *I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.*
- 5 bis. *La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del d.lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.*
6. *Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.*

7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

- g) *la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.*
9. *Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.*
10. *Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.*
- 10 bis. *Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).*

Art. 18 - Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale ²⁸

1. *Dalla data di adozione del progetto preliminare del Piano Regolatore Generale e successivamente da quella relativa al Piano Regolatore Generale definitivo si applicano le rispettive misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della presente legge.*
2. *Le prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili.*
3. *Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano stesso ai sensi dell'art. 15.*
4. *Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.*
5. *Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma decorrono i termini per l'impugnazione del Piano.*

²⁸ Art. 18. Integrato dalla LR 61/1984, art. 21, con l'aggiunta dei commi 3, 4 e 5.

Art. 19 - Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale ²⁹

1. *Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.*
2. *Qualora il Comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.*
3. *Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.*

TITOLO IV - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE

Art. 20 - Capacità insediativa residenziale ³⁰

1. *La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.*
2. *Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purché in aree di intervento differenziato.*
3. *Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2.000 abitanti e a 90 mc per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc e 75 mc.*
4. *Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite: a) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13; b) al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13; c) alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.*
5. *La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale al numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito.*

²⁹ Art. 19. Integrato dalla LR 50/1980, art. 10, con l'aggiunta della lett. b) all'originario I comma. Successivamente sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 22.

³⁰ Art. 20. Modificato dalla LR 50/1980, art. 11, con sostituzione di parole agli originari II e ultimo comma. Successivamente sostituito dalla LR 61/1984, art. 23. Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1 comma 1 (di modifica della medesima LR 61/1984, e altresì di detto art. 23), con sostituzione di parole al comma 3.

Art. 21 - Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale³¹

1. Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:

1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali:

la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq e sino a 7 mq per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

- a) 5 mq per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
- b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);
- c) 12,50 mq per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
- d) 2,50 mq per abitante di aree per parcheggi pubblici.

È altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.

Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2.000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.

³¹ Art. 21. Modificato dalla LR 50/1980, art. 12, con aggiunta e abrogazione di parole al III comma. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 24. Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (di modifica alla LR 61/1984, e all'art. 24), con sostituzione di parola (lettera di riferimento che da "b)" diventa "d)") al comma 1, n. 2). Modificato nuovamente dalla LR 70/1991, art. 4, con sostituzione degli ultimi due commi con tre nuovi (ora commi 2, 3 e 4). Rimodificato dalla LR 28/1999, art. 7, commi 10, 11, 12, rispettivamente, con sostituzione: al comma 1, della lett. b) del n. 1) e del n. 3), nonché del comma 2.

In relazione al comma 2, si precisa che:

- il D.lgs. 114/1998 con le s.m.i., concerne la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; il relativo art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto), al comma 1, lett. b), stabilisce che: "1. Ai fini del presente decreto si intendono: / a) [...] / b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivendite, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; / c) - h) [...] /...";

- l'ivi richiamata legge regionale è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 determina "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".

In relazione all'ultimo comma (c. 4), v. qui LR 43/1995 (Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela ed uso del suolo"), art. 1 (Interpretazione autentica):

"1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni ha il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di standards richiesta dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico.

2. Le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità fondiaria."

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.

I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.

Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.

- 2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.*
- 3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.*
- 2. Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.*
- 3. In tutti i casi di cui ai nn. 1), 2) e 3), del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.*

4. *Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione.*

Art. 22 - Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale ³²

1. Nei Piani Regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 20.000 abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore ai 17,5 mq per abitante del territorio interessato dal Piano, di norma così distribuita:
 - 1,5 mq per abitante, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, con esclusione delle sedi universitarie;
 - 1 mq per abitante, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
 - 15 mq per abitante, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali.
2. *Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.*
3. *Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali.*

Art. 23 - Densità territoriali e densità fondiaria minime e massime nelle zone residenziali ³³

1. La media delle densità territoriali, calcolata per tutte le destinazioni residenziali nelle aree di completamento, di ristrutturazione *urbanistica*, nonché di espansione, previste

³² Art. 22. Modificato dalla LR 61/1984, art. 25, con: sostituzione di parola al I comma (da "10.000" a "20.000"); sostituzione del II comma, con i nuovi commi 2 e 3. --- In relazione a "parchi pubblici... comprensoriali" ex comma 1, e ad "aree sub-comprensoriali" ex comma 3, si precisa che i Comprensori e gli organi relativi, sono soppressi dall'art. 17 ex LR 16/1989 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), che ha abrogato la LLRR 41/1975 (Individuazione ed istituzione dei comprensori), 9/1986 (Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli Organi comprensoriali) e 16/1986 (Integrazioni alla legge approvata dal Consiglio Regionale in data 27 dicembre 1985 ... "Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli organi comprensoriali").

³³ Art. 23. Modificato dalla LR 50/1980, art. 13, con sostituzione e inserimento di parole al I comma. --- In relazione al comma 2, v. qui le disposizioni ex LR 20/2009, art. 3 (Interventi di ampliamento in deroga), comma 9 e art. 4 (Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga), comma 5:

LR 20/2009, art. 3, comma 9: "Gli ampliamenti di cui al presente articolo non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, o derogare ai parametri qualitativi vigenti, all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria massima stabiliti all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."

LR 20/2009, art. 4, comma 5: "Il comune disciplina gli interventi di ricostruzione che devono essere realizzati all'interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione, non possono superare l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, tranne che per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano, derogare ai parametri qualitativi vigenti, all'indice di permeabilità dei suoli, stabilito nei piani o nei regolamenti, e in ogni caso non possono essere superati i limiti di densità fondiaria massima stabiliti all'articolo 23, comma 2, della l.r. 56/1977. "

dal Piano Regolatore Generale comunale per l'intero territorio comunale ed in quelli intercomunali per ogni singolo territorio comunale, non deve essere inferiore, *di norma*, a 10.000 mc per ha e a 8.000 mc per ha nei Comuni di interesse turistico e in quelli inferiori a 1.000 abitanti, ma non deve complessivamente superare i 20.000 mc per ha. Dal computo delle superfici sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione *urbanistica* e quelle di cui all'art. 22, ma sono comprese quelle di cui all'art. 21, 1° comma, punto 1.

2. La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi, di completamento, di ristrutturazione e di espansione residenziale, non deve superare:
 - a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti: i 3 mc su mq, pari a 1,0 mq su mq;
 - b) nei Comuni compresi fra 10.000 e 20.000 abitanti: i 4 mc su mq, pari a 1,35 mq su mq;
 - c) nei Comuni oltre i 20.000 abitanti: i 5 mc su mq, pari a 1,7 mq su mq.
3. Eventuali prescrizioni di Piano Regolatore Generale, che si discostino dai suddetti valori, devono essere specificamente motivate, sia sotto il profilo dei costi insediativi e di urbanizzazione, sia sotto il profilo della qualità del paesaggio urbano risultante.

Art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali³⁴

1. Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

³⁴ Art. 24. Modificato dalla LR 50/1980, art. 14 con: sostituzione dei commi III e IV (il IV con 2 nuovi: ora, cc. 4 e 5); inserimento di parole al comma V (ora c. 6); inserimento dopo il comma V (ora c. 6), di uno nuovo (ora c. 7); aggiunta di parole ai commi VI-VIII (ora cc. 8-10); aggiunta di un comma (ora c. 13). Modificato dalla LR 61/1984, art. 26: al comma 4, con abrogazione di parole alle lett. a), sostituzione di parole alla lett. b), sostituzione della lett. d); al penultimo comma (ora c. 12), con abrogazione di parole. --- A corredo dell'articolo, v. LR 35/1995 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale); se ne riporta di seguito l'art. 1 (Finalità):

1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.
2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come "Beni Culturali Architettonici" nell'ambito del Comune.
3. Le norme della legge si applicano nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale siano stati individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto previsto dall' articolo 24 della l.r. 56/1977.

In relazione al comma 4, lett. a), si precisa che le LL 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), tranne per l'art. 40, e 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) sono state abrogate dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2" (per cui è rimasto in vigore l'art. 40 ex L 1089/1939). Il D.lgs. 490/1999 che le ha sostituite, e l'art. 40 ex L 1089/1939, con le relative s.m.i., sono stati abrogati dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo delle LL 1089/1939 e 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i (per la L 1089/1939, alla Parte II "Beni culturali"; per la L 1497/1939, alla Parte III "Beni paesaggistici").

In relazione al comma 9, v. i titoli delle leggi richiamate: L 167/1962 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare); 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata); L 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale).

- 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
 - 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;
 - 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.
2. Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltretutto le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.
 3. *Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.*
 4. *Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:*
 - a) *gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 (...) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;*
 - b) *in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio;*
 - c) *le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;*
 - d) *non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.*
 5. *Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.*
 6. All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilità interna, al fine di favorire la mobilità pedonale ed il trasporto pubblico.
 7. *Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.*

8. Le operazioni di restauro e *risanamento* conservativo hanno per obiettivo:
- a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;
 - b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura;
 - c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non può prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.
9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni e *della legge 5 agosto 1978, n. 457*, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.
10. Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione *delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché* delle porzioni di tessuto in cui è obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui è ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.
11. Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.
12. L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonché delle aree di interesse archeologico, è svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione (...), cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.
13. *Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.*

Art. 25 - Norme per le aree destinate ad attività agricole ³⁵

1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il

³⁵ Art. 25. Modificato dalla LR 4/1978, art. 1, comma unico, n. 1), con sostituzione, al II comma, della lett. f). Modificato nuovamente dalla LR 50/1980, art. 15: al II comma, con sostituzione di parole alla lett. a), aggiunta di parole alla lett. e), aggiunta di una nuova lett. g), riclassificazione delle lettere successive (da lett. "g" a "h"; a lett. "h" ad "i"); al III comma, con inserimento di parole; con aggiunta, dopo il III comma, di uno nuovo; all'originario IV comma, con sostituzione e aggiunta di parole; all'originario V comma, con aggiunta di parole; con sostituzione dell'originario VI comma con tre nuovi; con aggiunta di un intero periodo all'originario XIII comma. Sostituito da LR 61/1984, art. 27. Integrato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (di modifica della LR 61/1984, e altresì del suo art. 27), con aggiunta di parole al comma 2, lett. m) e al comma 3, lett. c).

In relazione ai commi 2, lett. m), e 3, lett. c), v. qui LR 63/1978 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e s.m.i., art. 2 (Beneficiari), ultimi 2 commi:

“Le agevolazioni previste dalla presente legge in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, possono essere estese agli imprenditori agricoli che, pur non dedicandosi a titolo principale all'attività agricola, conducono direttamente una azienda agricola, anche coadiuvati dalla propria famiglia ma senza salariati fissi. / Al fine di attuare quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni della programmazione ed in particolare dei piani agricoli zonali, e dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità Montane, sentite le delegazioni dell'U.N.C.E.M. e dell'U.R.P.P. stabilisce la consistenza minima e massima dell'azienda agricola, le zone, il tipo d'intervento, l'indirizzo produttivo da prendere in considerazione nonché le condizioni ed i criteri.”

In relazione al comma 3, lett. a) si precisa che le LLRR 27/1975 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), con le s.m.i., e 18/1982 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44 relative a: “Istituzione dell'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli”) sono state abrogate dalla LR 49/1997, art. 1 (Finalità); si precisa altresì che l'“imprenditore agricolo” ex LL 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) e 352/1976 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e s.m.i., è sostituito dall'“imprenditore agricolo professionale” ex D.lgs. 99/2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e s.m.i., art. 1 (Imprenditore agricolo professionale), del quale v. qui il comma 1:

“1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.”

In relazione al comma 9, si precisa che le ivi richiamate disposizioni ex art. 9 (Concessione gratuita) della L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); pertanto, in loro sostituzione, v. alle corrispondenti disposizioni ex DPR 380/2001 e s.m.i., Parte I (Attività edilizia), Titolo II (Titoli abilitativi).

In relazione al comma 13, v. qui LR 35/1984 (Interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica), art. 2 (Finalità della legge, soggetti e opere ammesse alle agevolazioni), I comma, lett. c):

“c) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agroturistici o da utilizzare per la locazione ai turisti e l'allestimento di aree per la sosta e il soggiorno, presso le aziende agricole, di turisti provvisti di tende o caravans.”

recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

2. *Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zionali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:*

- a) *individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);*
- b) *attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;*
- c) *individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;*
- d) *individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;*
- e) *individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agriturismo;*
- f) *individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;*
- g) *disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;*
- h) *individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;*
- i) *stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;*
- l) *individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;*
- m) *stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;*
- n) *individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che ne facciano richiesta.*

3. *Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:*

- a) *agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;*
 - b) *ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;*
 - c) *agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.*
4. *Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.*
 5. *Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extraagricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonché alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.*
 6. *La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.*
 7. *Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:*
 - a) *il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;*
 - b) *le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;*
 - c) *il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;*
 - d) *le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.*
 8. *L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.*
 9. *Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.*
 10. *È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.*

11. *Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.*
12. *Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:*
 - a) *terreni a colture protette in serre fisse: mc 0,06 per mq*
 - b) *terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq*
 - c) *terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq*
 - d) *terreni a seminativo ed a prato: mc 0,02 per mq*
 - e) *terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda*
 - f) *terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.*

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.
13. *Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35.*
14. *Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.*
15. *Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.*
16. *Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione.*
17. *È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.*
18. *Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.*
19. *Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17° del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.*
20. *Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.*

Art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riutilizzo di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari³⁶

1. Il Piano Regolatore individua:

- a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
 - 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
 - 2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
- b) le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere (...) ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
- c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonché per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
- d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perché inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
- e) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma;
- f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimen-

³⁶ Art. 26. Modificato dalla LR 61/1984, art. 28: relativamente al titolo; al I comma, con aggiunta e soppressione di parole alla lett. b); sostituzione della lett. e); sostituzione di parole al comma III; inserimento dopo il III comma, di uno nuovo (ora c. 4). Modificato da LR 70/1991, art. 5, con: soppressione del periodo finale del precedente ultimo comma (ora c. 5); aggiunta finale di 5 commi (cc.VI-X). Rimodificato da LR 28/1999, art. 7: dal c. 13, con sostituzione, al c. 1, della lett. f); dai commi 14-17, rispettivamente, con sostituzione dei commi VI-IX; dal comma 18, con inserimento dopo il comma IX, di uno nuovo (attuale c. 10); dal c. 19, con sostituzione del precedente c. X (ora c. 11). Modificato nuovamente dalla LR 20/2009, art. 16, comma unico (c. 1), lett. a), con l'abrogazione del comma 5. --- In relazione ai commi 1, lett. f), 6, 7 e 8, si precisa che:

- il D.lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) con s.m.i., all'art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto), comma 1, lett. b), stabilisce che: "1. Ai fini del presente decreto si intendono: / a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; / b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; / c) - h) [...] /...";

- l'ivi richiamata legge regionale è la LR 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) con s.m.i.; il relativo art. 3 determina "Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica".

In relazione al comma 9, lett. h), v. in particolare L 122/1989 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale) e s.m.i., art. 2, comma 2:

"2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: "Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione".

to a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.

2. Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le modalità di intervento, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione.

In questo secondo caso il piano dovrà chiaramente specificare:

- a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
 - b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
 - c) le fasce di protezione antinquinamento;
 - d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
3. Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreché il riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore *definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.*
 4. *Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.*
 5. (...)
 6. *Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.*
 7. *Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.*
 8. *Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.*

9. *Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:*
- a) *la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;*
 - b) *la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;*
 - c) *le superfici a magazzino e deposito;*
 - d) *le superfici destinate alle attività accessorie;*
 - e) *le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;*
 - f) *le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;*
 - g) *le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;*
 - h) *i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.*
10. *Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.*
11. *L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo.*

Art. 27 - Fasce e zone di rispetto³⁷

1. A protezione dei nastri. e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri

³⁷ Art. 27. Integrato dalla LR 50/1980, art. 16, con: inserimento di un nuovo comma (ora c. 6) dopo il V; inserimento di parole all'ultimo comma (ora penultimo: comma 12); aggiunta di comma finale (ora, comma 13). Modificato dalla LR 61/1984, art. 29, con: sostituzione dei commi 4 e 6; abrogazione di parole al comma 7; aggiunta, dopo il comma VIII, di 2 nuovi (ora commi 9 e 10); soppressione e sostituzione di parole al precedente comma 10 (ora comma 12). --- In relazione al comma 1, si precisa che il DI 1404/1968 determina "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967.". --- In relazione al comma 4, si precisa che il DPR 753/1980 contiene "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto". --- In relazione al comma 5, oltre al RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e s.m.i., v. DPR 285/1980 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria) e s.m.i., art. 57. --- In relazione al comma 10, si precisa che la L 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2"; il D.lgs. 490/1999 è stato abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo della L 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i. in particolare Parte III (Beni paesaggistici).

edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti.

2. Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico questa può essere ridotta a mt. 6,00.
3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.
4. *Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.*
5. Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
6. *Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità.*
7. Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. (...) Il Piano Regolatore determina altresì, in sede di norme di attuazione, le distanze delle stalle dalle abitazioni del proprietario ed altrui, e dalle altre zone abitabili.
8. Le fasce di rispetto dei sistemi di piste sciistiche, degli impianti di risalita e delle attrezzature complementari, individuate nel Piano Regolatore Generale, devono avere una profondità non inferiore a mt. 50 dal confine delle aree asservite.
9. *Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.*
10. *Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale.*
11. I Piani Regolatori prevedono le zone di rispetto per gli impianti aeroportuali nell'osservanza delle norme vigenti: in esse sono ammessi esclusivamente edifici al servizio diretto o indiretto dell'attività aeroportuale, con assoluta esclusione della residenza.

12. Gli edifici rurali, ad uso residenziale (...), esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni *igieniche o tecniche*; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura *viaria o ferroviaria* da salvaguardare.
13. *Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.*

Art. 28 - Accessi a strade statali e provinciali

1. I Comuni non possono autorizzare, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.

Art. 29 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali ³⁸

1. Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
 - a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;
 - b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati nei restanti territori;
 - c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati;
 - d) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.
2. Qualora in sede di formazione del progetto preliminare di Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50% rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è *motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche ed idrogeologiche. Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere b) e d) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della Giunta Regionale.*
3. Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.
4. Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se difesi da adeguate opere di protezione.
5. *Il Piano territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma,*

³⁸ Art. 29. Modificato dalle seguenti disposizioni regionali: LR 50/1980, art. 17, con aggiunta di un periodo finale al comma 2; LR 61/1984, art. 30, con aggiunta, alla fine, di un comma (l'attuale c. 5); LR 70/1991, art. 20, comma 7, con sostituzione di parole al comma 2.

in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti.

Art. 30 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate³⁹

1. *Il Piano Territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.*
2. *Nelle more di formazione del Piano Territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere dei Servizi regionali competenti e del Comitato Urbanistico Regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del Piano Regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del Piano Regolatore sostituisce il decreto del Presidente della Giunta.*
3. *Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.*
4. *Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.*
5. *In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:*
 - a) (...)
 - b) *in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.*

Art. 31 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo⁴⁰

1. *Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al 1° comma dell'art. 29 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste da Piano Territoriale, quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o ad impianti di depurazione ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.*

³⁹ Art. 30. Sostituito dalla LR 50/1980, art. 18. Modificato dalla LR 61/1984, art. 31, con sostituzione di parole al comma 2, e l'inserimento, dopo il III comma, di uno nuovo (ora c. 4). Modificato nuovamente dalla LR 4/2009, art. 44, comma 1, lett. a), con l'abrogazione, al comma 5, della lett. a). --- In relazione ai commi 1 e 3, si precisa che: ai sensi di disposizioni successive, le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) con s.m.i., sono interamente esercitate dalle regioni (v., da ultimo, il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" con s.m.i., art. 61 "Competenze delle regioni", comma 5); gli interventi di cui all'art. 7 ex RD 3267/1923, con s.m.i. (richiamati al comma 3), riguardano "la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione". --- In relazione specifica al comma 1, si precisa altresì che il RD 215/1933, con le s.m.i., ha per oggetto "Nuove norme per la bonifica integrale". --- A precisazione del comma 2, si ricorda che il "Comitato Urbanistico Regionale" è stato sostituito dalla "Commissione Tecnica Urbanistica" (v. art. 76 della medesima LR 56/1977, come sostituito dalla LR 70/1991, art. 12, e s.m.i.).

⁴⁰ Art. 31. Modificato dalla LR 57/1979, art. 20, con aggiunta di parole all'unico (I) comma. Modificato nuovamente dalla LR 50/1980, art. 19, con sostituzioni e aggiunta finale di parole.

TITOLO IV bis - NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE ⁴¹

Art. 31 bis - Conferenza di pianificazione ⁴²

1. *Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.*
2. *La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.*
3. *Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.*
4. *Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.*
5. *Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.*
6. *Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.*
7. *Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.*
8. *Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.*
9. *Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.*
10. *Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.*
11. *Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9,*

⁴¹ *Tit. IV bis. Inserito dalla LR 1/2007, art. 2.*

⁴² *Art. 31 bis. Inserito da LR 1/2007, art. 2. --- A corredo, v. Regol. reg. 5/3/2007, n. 2/R "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1" --- In relaz. al c. 11, v. qui i titoli degli artt. ex L 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.: 14 (Conferenza di servizi); 14 bis (Conferenza di servizi preliminare); 14 ter (Lavori della conferenza di servizi); 14 quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi).*

valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31 ter - Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale⁴³

1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.
2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.
3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.
4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.
5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la pro-

⁴³ Art. 31 ter. Inserito da LR 1/2007, art. 2. --- A corredo, v. Regol. reg. 5 marzo 2007, n. 2/R "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1". --- In relaz. al c. 8, v. LR 52/2000 con s.m.i., art. 7 (Procedura di approvazione della classificazione acustica): "1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni. / 2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. / 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento. / 4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni. / 5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. / 6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5." --- In relaz. al c. 9, si precisa che l'art. 4 della circolare del PGR 7/LAP/1996 (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici), all'art. 4, determina gli "Elaborati di carattere geologico a corredo del P.R.G."; v. altresì LR 3/2009 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), art. 16 (Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale): "1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all'articolo 31 ter, comma 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) in capo all'ARPA, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo."

vincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

- 6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.*
- 7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.*
- 8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.*
- 9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.*
- 10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.*
- 11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.*
- 12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.*
- 13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui*

intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. *Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.*

15. *La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.*

TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ⁴⁴

Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale ⁴⁵

1. Gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal Piano Regolatore Generale, nonché delle loro destinazioni d'uso, sono subordinati a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco, secondo le norme della presente legge.
2. Il Piano Regolatore Generale può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quello in cui la concessione è subordinata alla formazione e al-

⁴⁴ *Tit. V. A corredo delle norme qui contenute, v. anche LR 70/1991, n. 70 (Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su "Tutela ed uso del suolo"), art. 20.*

⁴⁵ *Art. 32. Modif. da: LR 50/1980, art. 20, con inser. al III c., dopo il n. 2), di un nuovo n. 3) e conseguente ri-numerazione dei numeri successivi (dagli originari nn. "3)" e "4)", rispettivamente, ai nuovi nn. "4)" e "5)"); LR 61/1984, art. 32, con sostituz. di parole al II c. e inser., dopo il precedente III c., di un nuovo IV c.; LR 70/1991, art. 6, con inser., dopo il precedente c. IV, di un nuovo V c., LR 18/1996, art. 11, con aggiunta, al III c., del punto 6). --- In relaz. al c. 3, si precisa che: gli artt. ex L 1150/1942 (Legge urbanistica) con s.m.i. di cui al n. 1) (13 "Contenuti dei piani particolareggiati", 14 "Compilazione dei piani particolareggiati", 15 "Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni", 16 "Approvazione dei piani particolareggiati" e 17 "Validità dei piani particolareggiati") sono abrogati "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione" dal DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)", art. 58 (Abrogazione di norme), comma unico (c. 1), n. 62) (detto n. 62) è stato poi integrato dalla L 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), art. 5 (Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia), c. 1); l'art. 27 ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) con s.m.i., di cui al n. 1), concerne i "piani per insediamenti produttivi" (v. detto art. 27 ex L 865/1971 con s.m.i. alla nota n. 56 all'art. 42); la L 167/1962 con s.m.i., di cui al n. 2), contiene "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"; la L 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) con s.m.i., di cui al n. 3), definisce i "piani di recupero" all'art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente); la L 179/1992, con s.m.i., contiene "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"; l'art. 16 è per l'appunto intitolato "programmi integrati di intervento" (v. a proposito anche LR 18/1996 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179". --- In relaz. ai cc. 4 e 5, si precisa che: la L 13/1989 con s.m.i. contiene "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"; il DM 236/1989 stabilisce "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; la L 118/1971 con s.m.i. dispone la "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"; il DPR 384/1978 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici) è sostituito dal DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) che l'ha peraltro abrog. con l'art. 32.*

l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Ove non definite dal Piano Regolatore Generale, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate in sede di formazione del programma di attuazione, ai sensi dell'articolo 34, 1° comma, punto 1 e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale.

3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:

- 1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;
- 3) *i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;*
- 4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- 5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.
- 6) *i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

4. *Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi.*

5. *In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, della legge 30 marzo 1971, n. 118, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.*

6. L'operatività nel tempo e nello spazio dei Piani Regolatori Generali, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale ⁴⁶

1. I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, *obbligati ai sensi dell'articolo 36*, sono tenuti

⁴⁶ Art. 33. Modif. da LR 50/1980., art. 21, con: sostituzione del III c. con i nuovi cc. 3, 4 e 5; sostituzione di parole nonché della lett. d), all'originario c. VI. Modif. nuovamente da LR 17/1982, art. 1: all'originario c. I e al precedente c. IV, con sostituzioni di parole; al precedente c. VII (attuale c. 6), con abrogazione di parole; al precedente c. VIII, con inserimento di parole, sostituzione della lett. b), sostituzione di parole e punteggiatura; aggiunta, dopo il precedente c. VIII, di un nuovo IX c.. Rimodif. da LR 61/1984, art. 33, con: soppressione del precedente VI c.; sostituzione dei cc. VIII e IX, previa loro rinumerazione (da c. "VIII" a c. "7"; da c. "IX" a c. "8"). --- In relaz. ai cc. 4, 5 e 7, si precisa che le disposizioni ex L 10/1977 (Norme per l'edificabilità dei suoli) e s.m.i., artt. 3 (Contributo per il rilascio della concessione), 9 (Concessione gratuita) e 12 (Destinazione dei proventi delle concessioni), sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. c), fatta eccezione per quella di cui all'art. 9, c. 1, lett. c), che è stata abrogata dal c. 1, lett. c) del medesimo art. 136; in loro sostituzione, v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., Tit. II (Titoli abilitativi), Capo II (Permesso di costruire), Sez. II (Contributo di costruzione).

ad *approvare* un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

2. Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.
3. *Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.*
4. *Nei Comuni obbligati, ai sensi del successivo articolo 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'approvazione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai Comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all'articolo 12 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.*
5. *Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 9, lettera b), della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

(...)

6. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, è subordinato all'approvazione del programma di attuazione, (...) nel rispetto delle norme della presente legge, salvo ulteriori limitazioni prescritte dai Piani Regolatori Generali.
7. *Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione né all'approvazione dello stesso, sempreché non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. e previo versamento dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se dovuti, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:*
 - a) *interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, 3° comma, lettera c);*
 - b) *modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;*
 - c) *ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste;*
 - d) *variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.;*
 - e) *modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;*
 - f) *interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità.*

8. *Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91 quinquies della presente legge.*
9. La Regione promuove la formazione di programmi di attuazione consortili.

Art. 34 - Contenuto del programma di attuazione⁴⁷

1. Il programma di attuazione, sulla base della valutazione dei fabbisogni pregressi e previsti da soddisfare e delle risorse disponibili, accertati anche mediante consultazioni con le parti interessate, indica:
 - 1) le aree e le zone in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata da formare, o già formati e vigenti, in tutto o in parte ancora da attuare, sia mediante il rilascio di singola concessione;
 - 2) le infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;
 - 3) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione nei tessuti urbani esistenti, con particolare riguardo ai centri storici, che non rispondano ai requisiti richiesti per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che siano compresi nel perimetro di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo;
 - 4) la previsione degli investimenti, con il loro riparto fra pubblici e privati;
 - 5) i termini entro cui i proprietari, o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare la domanda di concessione, fatto salvo il disposto di cui al successivo articolo 43.
2. In particolare, per quanto concerne il numero 1) del precedente comma, il programma di attuazione evidenzia:
 - a) le aree comprese o da comprendere nel Piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto delle proporzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge, in rapporto all'attività edilizia privata; gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree in-

⁴⁷ Art. 34. Modif. da LR 50/1980, art. 22: al comma 1, n. 3), con sostituzione di parole; al comma 2, con sostituzione di parola, aggiunta di testo alla lett. a), sostituzione della lett. d), inserimento della nuova lett. e), riclassificazione delle lettere successive (da "e)", "f)", "g)", a "f)", "g)" e "h)"). Integrato dalla LR 61/1984, art. 34, con aggiunta di parole al comma 2, lett. a), e all'ultimo comma (c. 3). Modif. a seguito della LR 8/1985, art. 1, c. 1 (di modif. alla LR 61/1984, e a detto art. 34), con sostituzione di parole al comma 2, lett. a). --- In relaz. ai cc. 1, n. 3), e 2, lett. a), e alla L 10/1977 (Norme per l'edificabilità dei suoli) e s.m.i., artt. 7 (Edilizia convenzionata), 8 (Convenzione-tipo) e 9 (Concessione gratuita), si precisa che essi sono abrogati dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c), fatta eccezione per la disposizione ex art. 9, c. 1, lett. c), che è stata abrogata dal c. 1, lett. c) del medesimo art. 136; in loro sostituzione, v. ora: per gli artt. 7 e 9 ex L 10/1977 con s.m.i., all'art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) ex DPR 380/2001 e s.m.i.; per l'art. 8 (Convenzione-tipo) ex L 10/1977 con s.m.i., all'art. 18 (Convenzione-tipo) ex DPR 380/2001 e s.m.i.. --- In relazione ai cc. 2, lett. a), e 3, si precisa che le aree PEEP, ai sensi della L 167/1962 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), art. 3, c. 1, così come sostituito dalla L 10/1977, art. 2 (Piani di zona e demani comunali di aree), c. 3, sono così determinate: "L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato." --- In relaz. al c. 2, lett. b), v., alla nota n. 56 all'art. 42, l'art. 27 ex L 865 con s.m.i..

- dividuate dal Piano Regolatore Generale per interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purché le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal Comune, di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%;*
- b) le aree destinate ad impianti produttivi, da espropriare e da urbanizzare ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - c) le parti di territorio, oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati e vigenti, ma non ancora del tutto attuati, di cui il programma di attuazione prevede la realizzazione nel periodo di validità del programma stesso, e quelle da sottoporre a piani esecutivi, con indicata la porzione da attuare nel periodo di validità del programma;
 - d) *le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al Comune, di possibile rilocalizzazione;*
 - e) *le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma;*
 - f) la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai sensi del successivo articolo 46;
 - g) le aree, gli edifici e le opere per cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione;
 - h) le aree destinate alle attrezzature commerciali e gli interventi da attuare sulla rete commerciale esistente.
3. Nel caso di programmi di attuazione intercomunali, formati da più Comuni riuniti in consorzio, le aree, gli interventi e le infrastrutture, di cui ai commi precedenti, sono determinati considerando globalmente fabbisogni e risorse dei Comuni che fanno parte del Consorzio. In particolare, nella formazione del programma di attuazione intercomunale, deve essere complessivamente osservata la proporzione tra aree destinate ad edilizia economica e popolare e aree riservate ad attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, *con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge*. Non è obbligatorio il rispetto della proporzione suddetta per i singoli Comuni.

Art. 35 - Elaborati del programma di attuazione⁴⁸

1. Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:
 - 1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;
 - 2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle

⁴⁸ Art. 35. Integrato: prima, dalla LR 50/1980, art. 23, con aggiunta di parole al comma 1, nn. 2) e 6); in seguito, dalla LR 17/1982, art. 1, con aggiunta finale di un nuovo comma (c. 2). --- In relazione al comma 1, n. 2), v. L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione), alla successiva nota n. 49 all'art. 36.

scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

- 3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;
 - 4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;
 - 5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;
 - 6) stima *disaggregata* e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;
 - 7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.
2. *Il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale.*

Art. 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.⁴⁹

1. *I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13.*
2. *I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per motivate ragioni di carattere ambientale, insediativo, turistico ed industriale, è fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel ter-*

⁴⁹ Art. 36. Integrato dalla LL 50/1980, art. 24, con aggiunta finale di un comma. Sostituito dalla LR 17/1982, art. 1, e nuovamente da LR 70/1991, art. 7. --- In relazione al comma 1, v. qui L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione):

“L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. / Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. / La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. / Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. / Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. / Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. / Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. / La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.”

mine fissato dagli stessi Piani Territoriali.

- 3. I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge.*

Art. 37 - Approvazione ed efficacia del programma di attuazione⁵⁰

- 1. Il programma pluriennale di attuazione è approvato dal Consiglio Comunale, previa consultazione degli Enti Pubblici, delle aziende e dei privati interessati, alla scadenza del precedente programma; se redatto da più Comuni riuniti in consorzio o dalla Comunità Montana, è approvato dall'Assemblea del consorzio o della Comunità, oltretutto dai singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.*
- 2. Il programma pluriennale di attuazione, redatto secondo i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale e completo degli atti, è trasmesso in copia alla Regione (...) unitamente alla deliberazione comunale di approvazione, non appena questa sia divenuta esecutiva.*
- 3. Il programma pluriennale di attuazione può, entro i suoi termini di validità, essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale e comunque non più di una volta all'anno. In occasione di tale modificazione il programma di attuazione dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti pubblici. Sono ammesse in qualunque momento le modificazioni che si rendono necessarie per l'attuazione degli interventi di edilizia pubblica residenziale, e a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo strumento urbanistico generale o di varianti, nel qual caso le modificazioni riguardano esclusivamente le parti interessate dalle varianti stesse. Possono inoltre essere consentite eventuali modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali ed artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dai Consigli Comunali con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. Le modificazioni del programma vengono trasmesse con le stesse modalità di cui al comma precedente.*
- 4. Ove il Comune non provveda alla approvazione del nuovo programma pluriennale di attuazione alla scadenza del precedente, il Presidente della Giunta Regionale invita il Sindaco a provvedervi entro 90 giorni; trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, un commissario per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione e la convocazione del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.*
- 5. Scaduto il programma pluriennale di attuazione e fino alla approvazione del successivo sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 e al settimo comma dell'art. 33 della presente legge sempreché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.*
- 6. Qualora siano inseriti nel programma pluriennale di attuazione interventi edilizi sottoposti a strumento urbanistico esecutivo le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applicano solo a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo; per i piani esecutivi convenzionati di cui all'art. 43, il sesto comma dell'art. 13 della legge 28-1-1977, n. 10 si applica qualora i proprietari interessati non abbiano presentato al Sindaco gli elaborati e lo schema di convenzione di cui all'art. 39 entro i termini fissati dal programma pluriennale di attuazione.*

⁵⁰ Art. 37. Modificato dalla LR 50/1980, art. 25, con: sostituzione dei commi II, III e IV; aggiunta di un comma. Sostituito dalla LR 17/1982, art. 1. Modificato nuovamente dalla LR 70/1991, art. 8, con sostituzione di parole al comma 3 e aggiunta di parole al comma 5. Rimodificato dalla LR 45/1994, art. 19, comma 2, con abrogazione di parole al comma 2. --- In relazione al comma 6, v. L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione), comma VI, alla precedente nota n. 49 all'art. 36.

Art. 37 bis - Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici⁵¹

1. *Al fine di consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la formazione di programmi pluriennali di spesa della Regione (...) nonché per il coordinamento degli interventi di competenza regionale con quelli dello Stato e degli Enti locali, in armonia con l'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutti i Comuni debbono approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di tre o cinque anni.*
2. *Il Programma operativo deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l'entità degli investimenti e l'indicazione dei relativi mezzi finanziari.*
3. *Il Programma operativo è redatto secondo i modelli approvati dalla Giunta Regionale.*
4. *Per i Comuni obbligati alla redazione del programma pluriennale di attuazione, il Programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici di cui al primo comma.*
5. *L'inclusione nel Programma operativo delle opere e degli interventi per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso e sostitutiva della domanda di contributo.*
6. *Il Programma operativo dovrà essere trasmesso (...) alla Regione non appena la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva e comunque non oltre il 31 luglio.*
7. *Il Programma operativo può essere modificato, congiuntamente all'approvazione del bilancio, in funzione dello stato di attuazione dei programmi di realizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La modificazione viene trasmessa con le stesse modalità di cui al comma precedente.*

Art. 38 - Contenuto del Piano particolareggiato

1. Il piano particolareggiato contiene:
 - 1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;
 - 2) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti di interesse generale;
 - 3) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità di intervento con l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 4) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi con le relative precisazioni plano-volumetriche;
 - 5) l'individuazione degli immobili, o di parte dei medesimi, da espropriare, o da sot-

⁵¹ Art. 37 bis. Inserito dalla LR 17/1982, art. 1. Modificato dalla LR 70/1991, art. 20, c. 7, con soppressione di parole ai commi 1 e 6. --- In relazione al comma 1, v. DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) con s.m.i., art. 11 (Programmazione nazionale e regionale): "Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni. / Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali. / Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali. / La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica."

toporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi di risanamento o di consolidamento;

- 6) i termini di attuazione del piano ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità.

Art. 39 - Elaborati del Piano particolareggiato ⁵²

1. Il Piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del Piano Regolatore Generale, con riferimento all'area interessata dal piano particolareggiato, corredata dai seguenti allegati:
 - le analisi e le ricerche svolte;
 - la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
 - la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dalla acquisizione ed urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune ed i privati;
 - i tempi previsti per l'attuazione, con indicazione delle relative priorità;
 - *la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione;*
- 2) la planimetria delle previsioni del Piano Regolatore Generale relative al territorio oggetto del Piano Particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti, in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
- 3) la planimetria del Piano particolareggiato, disegnata sulla mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenente i seguenti elementi:
 - le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
 - gli edifici e gli impianti pubblici esistenti ed in progetto;
 - le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e della sistemazione delle aree libere e di quelle non edificabili;
 - l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
- 4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
- 5) l'eventuale progetto plano-volumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
- 6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano particolareggiato, con indicazione di quelle soggette ad esproprio;
- 7) le norme specifiche di attuazione del piano particolareggiato;
- 8) la planimetria del piano particolareggiato ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso.

2. *Gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere*

⁵² Art. 39. Integrato: prima, dalla LR 50/1980, art. 26, con aggiunta finale al comma 1, n. 1); in seguito, dalla LR 61/1984, art. 35, con l'aggiunta del comma 2.

specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge.

Art. 40 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato⁵³

1. *Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. (...)*
2. *Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.*
3. *Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.*
4. *La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.*
5. *Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.*
6. *Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.*
7. *Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento (...). Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate (...). Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.*
8. *Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, (...) esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere*

⁵³ Art. 40. Integrato dalla LR 50/1980, art. 27, con aggiunta di due commi. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 36. Modificato dalla LR 70/1991; precisamente: dall'art. 9, relativamente al comma 7, con sostituzione e abrogazione di parole, e aggiunta di un periodo; dall'art. 20, comma 7, con abrogazione di parole ai commi 1, 7 e 8, e sostituzione di parole al comma 6. Modificato nuovamente da LR 41/1997, art. 2, con sostituzione del comma 6. --- Con particolare riguardo al comma 8, v. LR 32/2008 con s.m.i., art. 7 (Norme transitorie e finali), e specificatamente il comma 3: "3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali."

nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 41 - Piano per l'edilizia economica e popolare ⁵⁴

1. Tutti gli immobili, aree ed edifici, compresi nel territorio comunale possono essere soggetti al piano per l'edilizia economica e popolare, ai fini della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto del dimensionamento fissato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

⁵⁴ Art. 41. Integrato dalla LR 50/1980, art. 28, con inserimento di testo dopo il II comma; aggiunta di due commi. Modificato dalla LR 61/1984, art. 37, con: spostamento del II comma al VII comma; sostituzione con rinumerazione dei precedenti commi III (da c. "III" a c. "2") e IV (da c. "IV" a c. "3"); sostituzione al V comma, del secondo periodo con 3 nuovi; aggiunta di parole al VI comma; abrogazione dell'ultimo comma. Rimodificato dalla LR 45/1994, art. 19, con abrogazione di parole al comma 5.

In relazione ai commi 1, 3, 4 e 5, v. L 167/1962 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), art. 3, comma 1, così come sostituito dalla L 10/1977, art. 2 (Piani di zona e demani comunali di aree), comma 3:

"L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato."

In relazione al comma 4, si precisa che la L 247/1974 ha per oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale".

In relazione al comma 8, si precisa che gli artt. 33 e 34 ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e s.m.i., stabiliscono modifiche e integrazioni alla L 167/1962, e rispettivamente agli artt. 3 (sostituzione dell'ultimo comma con due nuovi) e 8 (aggiunta di un comma). V. qui norme ex L 167/1962 (art. 3, cc. 5 e 6; art. 8, c. 6) oggetto di tali s.m.i. ex L 865/1971, artt. 33 e 34, nonché l'art. 51 della stessa L 865/1971:

L 167/1962 e s.m.i.; art. 3, cc. 5 e 6 - Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge. / I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

L 167/1962 e s.m.i.; art. 8, c. 6 - Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L 865/1971 e s.m.i.; art. 51 - Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. / Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. / La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. / Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. / La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

2. *Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:*

- *la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc, con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc per residenza temporanea o permanente;*
- *aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari.*

Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano.

3. *I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

4. *Per l'efficacia del piano e le modalità di utilizzazione degli immobili in esso compresi si applicano le norme stabilite dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e della legge 27 giugno 1974, n. 247.*

5. *La Regione, su proposta (...) o su richiesta di uno o più Comuni interessati, promuove la costituzione di consorzi volontari tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili. I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma.*

6. *Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le norme di cui agli articoli 38, 39 e 40 della presente legge. Le varianti a piani di edilizia economica e popolare vigenti, che incidano sul dimensionamento globale di essi, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona.*

7. *Nei Comuni caratterizzati da notevole decremento demografico il piano di zona dovrà prioritariamente considerare il risanamento ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.*

8. *Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.*

(...)

Art. 41 bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente ⁵⁵

1. *Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i Comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio Comunale (...), i Comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.*
2. *Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il Comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.*
3. *Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.*
4. *Il piano di recupero contiene:*
 - 1) *la delimitazione del perimetro del territorio interessato;*
 - 2) *la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;*
 - 3) *l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di ur-*

⁵⁵ *Art. 41 bis. Inserito dalla LR 50/1980, art. 29. Modificato dalla LR 61/1984, art. 38, con: abrogazione e aggiunta di parole al I comma; sostituzione di parole al III comma e suo spostamento, con rinumerazione al VII comma; rinumerazione del IV comma (da c. "IV" a c. "3"); sostituzione del V comma e sua rinumerazione (da c. "V" a c. "6"); spostamento e rinumerazione dei commi VI e VII (rispettivamente da c. "VI" a c. "4", e da c. "VII" a c. "5"); aggiunta e abrogazione di parole al comma 8; abrogazione dell'ultimo comma. Modificato nuovamente dalla LR 70/1991, art. 20, con abrogazione di parole al comma 6. --- A corredo dell'articolo, e in particolare del comma 6, v. LR 32/2008 s.m.i., art. 7 (Norme transitorie e finali), e specificatamente il comma 3:*

"3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali."

In relazione ai commi 1 e 6, v. L 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) con s.m.i., artt. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) e 30 (Piani di recupero di iniziativa dei privati).

In relazione specifica al comma 6, si precisa che le LL 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), tranne per l'art. 40, e 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) sono state abrogate dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2" (per cui è rimasto in vigore l'art. 40 ex L 1089/1939). Il D.lgs. 490/1999 che le ha sostituite, e l'art. 40 ex L 1089/1939, con le relative s.m.i., sono stati abrogati dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo delle LL 1089/1939 e 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i (per la L 1089/1939, alla Parte II "Beni culturali"; per la L 1497/1939, alla Parte III "Beni paesaggistici").

In relazione al comma 8, si precisa che: l'art. 27 della già citata L 457/1978 con s.m.i., ha per oggetto "Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente"; il richiamo alla L 10/1977 con s.m.i. si riferisce specificatamente ai relativi artt. 7 (Edilizia convenzionata) e 8 (Convenzione-tipo), entrambi abrogati dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in luogo dei medesimi v. ora DPR 380/2001 con s.m.i., artt. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 1, e 18 (Convenzione-tipo); v. qui la disposizione di cui al DPR 380/2001 con s.m.i., art. 17, comma 1:

"1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18."

- banizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;*
- 4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;*
 - 5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;*
 - 6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.*
- 5. Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:*
- le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;*
 - il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.*
- 6. Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune degli elaborati tecnici ed amministrativi (...) alla Regione.*
- 7. Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.*
- 8. Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente (...) comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al terzo comma del precedente articolo 13 alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.*
- 9. Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attua-*

zione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.

(...)

Art. 42 - Piano delle aree per insediamenti produttivi ⁵⁶

1. Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.
2. Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.
3. I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale nonché di nuovo impianto, qualora gli stessi piani siano gestiti da apposite società di intervento ai sensi delle leggi regionali, possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purché assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma

⁵⁶ Art. 42. Modificato dalla LR 50/1980, art. 30, con inserimento, dopo il II comma, di uno nuovo. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 39. Modificato nuovamente dalla LR 70/1991, art. 10, con aggiunta di parole al comma 3. --- In relazione al comma 1, v. art. 27 ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) con s.m.i.:

- “1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E.
7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.”

In relazione al comma 6, si precisa che la L 94/1982 è la legge di conversione, con modificazioni del DL 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti); l'art. 8 ex DL 9/1982 con s.m.i. è stato abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. e). A proposito degli argomenti trattati dall'art. 8 ex DL 9/1982 con s.m.i, v. ora a detto DPR 380/2001 con s.m.i.

dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione del Consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.

4. Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.
5. I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.
6. Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa⁵⁷

1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi del 2° comma dell'articolo 32, il Piano Regolatore Generale ammetta la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono presentare al Sindaco progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti, nel rispetto di quanto per essi fissato dai Programmi di Attuazione ai sensi della lettera c) dell'articolo 34 della presente legge.
2. Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 ed è presentato al Sindaco unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, il Sindaco decide l'accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto di piano esecutivo accolto ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo (...), affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
4. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.

⁵⁷ Art. 43. Modificato dalla LR 50/1980, art. 31, relativamente al titolo e con aggiunta dell'ultimo comma (c. 8). Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 40, con sostituzione delle parole finali al comma 6. Rimodificato dalla LR 70/1991, art. 20, comma 7, con soppressione di parole al comma 3. --- In relazione al comma 1, v. anche la seguente disposizione ex LR 18/1996 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), art. 5 (Proponenti e contenuti), comma 4:

“Con le modalità di cui ai commi precedenti possono inoltre presentare Programmi integrati nonché Piani esecutivi formati ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, i proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili interessati.”.

5. Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
6. La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi *di legge*.
7. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
8. *I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente articolo 41 bis.*

Art. 44 - Piano esecutivo convenzionato obbligatorio⁵⁸

1. Nelle porzioni di territorio per le quali il programma di attuazione preveda la formazione di piano esecutivo convenzionato, i proprietari di immobili, singoli o riuniti in consorzio, ove non abbiano già provveduto alla presentazione di un progetto di piano esecutivo, ai sensi del precedente articolo 43, sono tenuti a presentare al Comune il progetto di piano esecutivo convenzionato entro 60 giorni dall'approvazione del programma di attuazione.
2. Il progetto comprende gli elaborati, di cui all'articolo 39, con l'indicazione delle opere comprese nel programma di attuazione e lo schema di convenzione da stipulare con il Comune, con l'eventuale concorso dei privati imprenditori interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

⁵⁸ Art. 44. Modificato dalla LR 70/1991, art. 20, comma 7, con abrogazione di parole al comma 3. --- In relazione al comma 6, si precisa che:

- la L 530/1947 concerne "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni";

- il RD 383/1934 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) è abrogato in parte dalla L 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) art. 64 (Abrogazione di norme), comma 1, lett. c), e per la parte rimanente dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), art. 274 (Norme abrogate), comma 1, lett. a). In luogo dell'art. 97 ex RD 383/1934, come abrogato e sostituito dall'art. 3 ex L 530/1947, v. ora D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Parte I (Ordinamento istituzionale), Titolo VI (Controlli), Capo I (Controllo sugli atti), e specificatamente art. 134 (Esecutività delle deliberazioni).

In relazione al comma 12, e ai contenuti della "convenzione", v. L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e s.m.i., art. 35, comma 8:

"8. La convenzione deve prevedere:

- a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
- b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
- c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
- d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa è consentita;
- f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
- g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario."

3. Il progetto di piano esecutivo ed il relativo schema di convenzione sono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo (...), affinché esprimano le proprie osservazioni e proposte entro 30 giorni dal ricevimento; sono depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.
4. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e proposte scritte.
5. Il progetto di piano esecutivo e il relativo schema di convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.
6. La deliberazione di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.
7. Decorso inutilmente il termine, di cui al primo comma del presente articolo, il Comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di 30 giorni.
8. Ove i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio del piano.
9. Il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro 30 giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari il Sindaco ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.
10. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi 7°, 8° e 9°, il piano esecutivo viene approvato nei modi e nelle forme stabilite al 3°, 4°, 5° e 6° comma.
11. Ad approvazione avvenuta, il Comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano esecutivo convenzionato.
12. In tal caso il Comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili di cui sopra a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
13. La convenzione dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio del piano esecutivo.

Art. 45 - Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi⁵⁹

1. La convenzione prevede essenzialmente:

⁵⁹ Art. 45. Modificato dalla LR 61/1984, art. 41, al comma 1, con soppressione dell'originario n. 3), e rinumerazione dei punti successivi (nuovi nn. "3)" e "4)" in luogo dei precedenti "4)" e "5)"). --- In relazione ai commi 1, n. 2) e 2, e all'ivi richiamata L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli), si precisa che i relativi artt. 5 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione), 7 (Edilizia convenzionata) e 11 (Versamento del contributo afferente alla concessione) sono stati abrogati da DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c). Ora, in loro sostituzione: per gli artt. 5 e 11 ex L 10/1977 e s.m.i., v. art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) ex DPR 380/2001 e s.m.i.; per l'art. 7 ex L 10/1977 e s.m.i., v. art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 1, e art. 18 (Convenzione-tipo) ex DPR 380/2001 e s.m.i..

- 1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune;
- (....)
- 3) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo con i programmi di attuazione;
 - 4) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.
2. Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione, ove fissato dal programma pluriennale di attuazione, può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, ove del caso, gli esoneri di cui all'articolo 9, lettera b), della predetta legge.
 3. La Regione provvede alla formazione ed al periodico aggiornamento della convenzione-tipo alla quale devono uniformarsi le convenzioni comunali di cui ai precedenti commi.

Art. 46 - Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati⁶⁰

1. In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. La delimitazione dei comparti può avvenire anche su aree non soggette a disciplina di piano

⁶⁰ Art. 46. Integrato dalla LR 50/1980, art. 32, con: aggiunta di frase finale al comma 2; inserimento di parole all'originario ultimo comma (c. IV); aggiunta finale di un comma (ora c. 6). Modificato dalla LR 61/1984, art. 42, con abrogazione dei precedenti commi III e IV, e inserimento, in loro sostituzione, dei nuovi commi 3, 4 e 5. --- In relazione al comma 2, v. "Codice di procedura civile" ex RD 1443/1940 e s.m.i., Libro I (Disposizioni generali), Titolo VI (Degli atti processuali), Capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), Sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), art. 137 (Notificazioni) e segg.. --- In relazione al comma 4, si precisa che le disposizioni ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), Titolo II (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), sono state abrogate dal DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma unico (c. 1), n. 99); pertanto v. ora al medesimo DPR 327/2001 con s.m.i.. --- In relazione al comma 6, v. L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione), alla nota n. 49 all'art. 36.

particolareggiato vigente.

2. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione, di cui al comma precedente, il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione con l'invito a stipulare, riuniti in consorzio, la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica. *La notifica è eseguita a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.*
3. *Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale; l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.*
4. *Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.*
5. *Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del Programma di Attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio.*
6. *La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.*

Art. 47 - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche ⁶¹

1. La progettazione esecutiva di opere, attrezzature o infrastrutture pubbliche, previste dai Piani Regolatori Generali approvati, può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando, si tratti di un complesso di opere, di varia natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
2. In tal caso il Comune, o il consorzio di Comuni, d'intesa con gli Enti Pubblici cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere, forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo, anche al fine di una ordinata attuazione.
3. Il piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è vincolante nei confronti *degli Enti di cui al precedente comma*, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
4. Il piano tecnico esecutivo ha effetto di variante delle localizzazioni e delle destinazioni previste in qualsiasi strumento urbanistico di livello comunale, purché tale variante operi su aree destinate a servizi pubblici o collettivi dal Piano Regolatore Generale e *sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.*

⁶¹ Art. 47. Modificato dalla LR 61/1984, art. 43, con sostituzione di parole al comma 3 e integrazione finale al comma 4.

TITOLO VI - CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO ⁶²

Art. 48 - Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali ⁶³

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie né la concessione né l'autorizzazione:

- a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;

⁶² Titolo VI. In relazione alle disposizioni qui contenute, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.; se ne riporta di seguito l'art. 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali):

“1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art. 3 stabilisce l'"Autonomia dei comuni e delle province"), disciplinano l'attività edilizia.

5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.”

⁶³ Art. 48. Modificato dalla LR 50/1980, art. 33, con: inserimento di parole al IV comma; inserimento dopo il V comma, di due nuovi; sostituzione degli ultimi due commi, con uno unico. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 44, con: sostituzione del comma I, soppressione degli originari commi IV, V, VII e IX; rinumerazione dei commi; integrazioni e sostituzioni di parole, e aggiunta finale di un periodo, all'attuale comma 4. --- A corredo dell'articolo, e in particolare del comma I, si precisa che con sentenza n. 498/1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma I "nella parte in cui richiede la concessione comunale per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ivi indicati non connessi all'esecuzione di interventi edilizi", per effetto della norma di principio disposta dalla L 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) art. 25 (Semplificazione delle procedure). --- In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. comunque DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), Parte I (Attività edilizia), e in particolare il Tit. II (Titoli abilitativi) --- In relazione al comma 4, e al RD 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e s.m.i., si precisa che:

- l'elenco di cui all'art. 136, è stato approvato con D.M. 5 sett. 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) ed è contenuto nel relativo "Allegato";

- l'art. 220 è stato abrogato dal già citato DPR 380/2001, art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. a); in sua sostituzione v. ora art. 5 (Sportello unico per l'edilizia) ex DPR 380/2001 e s.m.i.

Sempre in relazione al comma 4, v. L 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), art. 20 (Attività di prevenzione), comma I, lett. f):

“1. Le attività di prevenzione comprendono: / a) – e) [omissis] / f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. // 2. – 3 [omissis]//”.

- b) per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
 - c) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;
 - d) per gli interventi di manutenzione ordinaria.
2. Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
3. La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata da un adeguato numero di copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e per il rilascio di copie.
- (...)
- (...)
4. *Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché quelle previste dagli artt. 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, perché provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera f) dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.*
- (...)
5. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49 della presente legge, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
- (...)

Art. 48 bis (Certificato urbanistico I) ⁶⁴

(...)

⁶⁴ Art. 48 bis. Inserito dalla LR 61/1984, art. 45. Abrogato dalla LR 19/1999, art. 13, comma unico, lett. a). --- V., a proposito DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., artt. 5 (Sportello unico per l'edilizia), comma 2, lett. b), e 30 (Lottizzazione abusiva), in particolare comma 3; v. qui anche art. 5 (Certificato urbanistico) della sopra citata LR 19/1999:

“1. In tutti i comuni, l'autorità comunale, su richiesta del proprietario, o del titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie, rilascia il certificato urbanistico relativo all'immobile o all'area interessata.

2. Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sull'area.

3. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'autorità comunale entro sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del comune.

4. La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata anche indipendentemente dall'esercizio di attività edilizie.”.

Art. 49 - Caratteristiche e validità della concessione ⁶⁵

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.
2. Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.
3. Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.

⁶⁵ Art. 49. Modificato dalla LR 50/1980, art. 34, con: aggiunta di testo al comma III (attuale c. 6); inserimento di testo e della lett. g), al comma IV (attuale c. 7), e conseguente riclassificazione dell'originaria lett. g) (da lett. "g") a lett. "h"). Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 46, con: inserimento di 2 nuovi commi (attuali cc. 2 e 3) dopo il I, e di un altro comma (attuale c. 5) dopo il precedente II (ora, c. 4); sostituzione dell'ultimo comma (ora c. 15). Rimodificato dalla LR 70/1991, art. 20, comma 7, con abrogazione di parole al medesimo comma 15. --- In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), Parte I (Attività edilizia), Titolo II (Titoli abilitativi), in particolare Capo II (Permesso di costruire) --- In relazione ai commi 1 e 7, e alla L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli), si precisa che gli artt. 7 (Edilizia convenzionata) e 9 (Concessione gratuita), sono stati abrogati dal sopra citato DPR 380/2001, art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in loro sostituzione, v. ora art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 1, nonché art. 18 (Convenzione-tipo) ex DPR 380/2001 con s.m.i. --- In relazione al comma 15:

- si precisa che le LL 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), tranne per l'art. 40, e 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) sono state abrogate dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), c. 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2" (motivo per cui è rimasto in vigore l'art. 40 ex L 1089/1939). Il D.lgs. 490/1999 che le ha sostituite, nonché l'art. 40 ex L 1089/1939, con le relative s.m.i., sono stati poi abrogati dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), c. 1. In luogo delle LL 1089/1939 e 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i (per la L 1089/1939, alla Parte II "Beni culturali"; per la L 1497/1939, alla Parte III "Beni paesaggistici");

- v. anche LR 32/2008 e s.m.i., art. 7 (Norme transitorie e finali), e specificatamente il comma 2:

"2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali."

A proposito di questa norma ex LR 32/2008 e s.m.i., art. 7, c. 2, v. qui l'art. 4 (Commissione locale per il paesaggio) della medesima LR 32/2008 con s.m.i.:

- "1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.
4. Il comune stabilisce le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum."

4. In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
5. *La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.*
6. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. *La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3° e 5° comma dell'articolo 48.*
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, *che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario*, contenente essenzialmente:
 - a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
 - b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
 - c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
 - d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
 - e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
 - f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
 - g) *norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;*
 - h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
8. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
9. Un periodo più lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
10. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
11. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

12. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
13. È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
14. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.
15. *Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali (...) che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.*

Art. 50 - Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione ⁶⁶

1. *Scaduti i termini previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il rilascio della concessione senza che l'autorità comunale si sia pronunciata, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.*
2. *L'istanza va inoltrata entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 5, della l. 493/1993.*
3. *Nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, invita l'autorità comunale a trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di concessione.*
4. *Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, persistendo il silenzio, provvede con decreto, immediatamente esecutivo, alla nomina di un commissario che deve pronunciare la propria motivata decisione sulla domanda di concessione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

⁶⁶ Art. 50. Integrato dalla LR 50/1980, art. 5, con aggiunta, alla fine, di un nuovo comma. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 47, con aggiunta di un periodo all'originario II comma, e con la soppressione dell'ultimo comma. Successivamente sostituito dalla LR 19/1999, art. 9.

In relazione ai commi 1 e 2, si precisa che le ivi richiamate disposizioni ex DL 398/1993 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in L 493/1998, e s.m.i., art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia), sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 1, lett. g); in luogo dell'art. 4 ex DL 398/1993 e s.m.i., v. ora detto DPR 380/2001 con s.m.i., in particolare alle corrispondenti disposizioni di cui alla Parte I (Attività edilizia), Titolo II (Titoli abilitativi).

In relazione alla disciplina complessivamente prevista dall'articolo, v. il medesimo DPR 380/2001 con s.m.i., specificatamente all'art. 21 (Intervento sostitutivo regionale).

Art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria ⁶⁷

1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della applicazione dei provvedimenti espropriativi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

1) Opere di urbanizzazione primaria:

a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;

⁶⁷ Art. 51. Integrato, all'unico comma, dalla LR 61/1984, art. 48, con aggiunta di parole, nonché di una frase dopo la lett. o) del n. 2). Integrato nuovamente dalla LR 72/1996, art. 1, con aggiunta finale della lett. v bis) al punto 3). Modificato dalla LR 27/2000, art. 2, con sostituzione della lett. b) del n. 1). --- In relazione all'unico comma (c. 1), si precisa che:

- l'art. 5 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione) ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., è stato abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in sua sostituzione, v. ora all'art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) ex DPR 380/2001 e s.m.i.;

- le norme ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), Tit. II (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), sono state abrogate dal DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma unico (c. 1), n. 99); v. ora a detto DPR 327/2001 con s.m.i..

In relazione al n. 2), v. anche LR 15/1989 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) e s.m.i., art. 4 (Riserva di quote dei proventi derivanti da oneri per opere di urbanizzazione secondaria e loro destinazione).

A corredo dell'articolo, si riporta il sopra citato art. 16 ex DPR 380/2001 con s.m.i., commi 7, 7 bis e 8:

“7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.”.

In relazione all'art. 16 ex DPR 380/2001 con s.m.i., v. anche D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con s.m.i., art. 86 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), comma 3: “3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 (concernenti rispettivamente “infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” e le relative “opere”) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.”.

- b) *sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità;*
 - c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
 - d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
 - e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
 - f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
 - g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);
- 2) Opere di urbanizzazione secondaria:
- h) asili nido e scuole materne;
 - i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;
 - l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;
 - m) edifici per il culto;
 - n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;
 - o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.
- Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati;*
- 3) Opere di urbanizzazione indotta:
- p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
 - q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
 - r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
 - s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
 - t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 - u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
 - v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.
- v bis) reti di comunicazione telematiche.*

Art. 52 - Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali ⁶⁸

1. *In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94, la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie.*
2. Le deliberazioni regionali, di cui al comma precedente, sono fondate sui seguenti criteri generali di metodo:
 - a) per la valutazione dei costi-base delle opere di urbanizzazione è da assumere prioritariamente il metodo della stima analitica diretta, ricavata, per ogni singolo Comune, dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dei programmi di attuazione, mediante computi metrici estimativi eseguiti sull'insieme

⁶⁸ Art. 52. Modificato dalla LR 61/1984, art. 49 (a sua volta, poi modificato, con sostituzione del II comma, dalla LR 8/1985, art. 1, comma 1), con: sostituzione del comma I; soppressione delle parole finali al comma II, lett. d); aggiunta di due commi (attuali cc. 6 e 7).

In relazione al comma 1, si precisa che le norme ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) con s.m.i., artt. 5 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione), 6 (Determinazione del costo di costruzione) e 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza) sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c). Ora, in loro sostituzione:

- per gli artt. 5 e 6 ex L 10/1977 e s.m.i. v. art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) ex DPR 380/2001 e s.m.i.;

- per l'art. 10 ex L 10/1977 e s.m.i., v. il qui riportato art. 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza) ex DPR 380/2001 e s.m.i.:

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16 (*avente per oggetto* "Contributo per il rilascio del permesso di costruire"), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

In relazione al comma 6, si precisa che:

- l'art. 12 ex L 10/1977 e s.m.i. è stato abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. c), ex DPR 380/2001;

- il DPR 384/1978 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici) è stato abrogato dall'art. 32 del DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e da questo sostituito.

dei progetti di massima delle opere effettivamente occorrenti per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti. Solo in carenza di elementi che consentano la stima analitica diretta possono essere effettuate stime indirette o sintetiche, secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Regione;

- b) nei piani esecutivi convenzionati i contributi per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, o le relative garanzie in caso di costruzione diretta, sono computati sulla base di stime effettuate sui progetti delle opere, se trattasi di un complesso residenziale o industriale autosufficiente per quanto riguarda infrastrutture e servizi. Nel caso di realizzazione diretta da parte del concessionario di complessi residenziali o industriali incompleti, per motivi dimensionali, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria e indotta, la convenzione con il Comune comprende la stima dei contributi integrativi corrispondenti alle infrastrutture ed ai servizi non realizzati direttamente dal concessionario, la cui realizzazione occorre in altra parte del territorio per garantire agli utenti del complesso gli standards della presente legge;
 - c) i contributi per le opere di urbanizzazione da versare per la concessione relativa ad edifici singoli, non soggetti a piano esecutivo convenzionato, sono valutati in ogni Comune in base ai parametri delle deliberazioni regionali relative alle classi di Comuni ed alle classi di destinazioni d'uso e ai tipi di intervento;
 - d) i parametri regionali relativi agli oneri di urbanizzazione stabiliscono, per le varie classi di Comuni, nonché per le destinazioni d'uso e per i tipi di intervento, i coefficienti di equivalenza, maggiorazione o diminuzione, rispetto al valore base delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta stimato secondo i metodi analitici o sintetici di cui alla lettera a). Nel caso dei Comuni che applicano coefficienti riduttivi, sulla base delle tabelle parametriche regionali, la Regione può intervenire a compensare i mancati introiti in sede di erogazione dei contributi per il finanziamento delle opere infrastrutturali (...);
 - e) nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del concessionario.
3. Con l'istituzione dei consorzi, di cui agli articoli 16 e 33, il corrispettivo delle opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomunale è impiegato dai Comuni per la realizzazione delle relative opere previste dai Programmi di Attuazione consortili.
 4. Qualora il Comune non provveda a fissare con propria deliberazione i contributi da corrispondere in base alle tabelle parametriche, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale, di cui al primo comma, entro i termini in esso stabiliti, il Presidente della Giunta Regionale fissa al Comune un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per l'assunzione della propria deliberazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, nomina, con proprio decreto, un commissario per la predisposizione della deliberazione e per la convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione della stessa.
 5. L'adozione non potrà avvenire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del decreto di nomina del commissario.
 6. *I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltreché agli interventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978.*

7. *I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonché agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche.*

Art. 53 - Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere⁶⁹

1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri Comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e *di insediamenti commerciali e direzionali*, obsoleti o inattivi, o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani, e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui al 3° comma dell'articolo 26, sono definite da uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo per le singole convenzioni da stipulare tra i Comuni e le imprese interessate.
2. Lo schema di convenzione-quadro regionale, oltre ai contenuti di cui all'articolo 45, fissa:
 - a) *le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate. La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse;*
 - b) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese;
 - c) le modalità e i tempi per il passaggio al demanio comunale degli immobili dismessi, se destinati a servizi sociali pubblici;
 - d) i criteri e le modalità volte a garantire, in ognuna delle operazioni, se singolarmente progettate, o nel complesso di esse, se formano oggetto di una progettazione unitaria, l'equilibrato rapporto fra posti di lavoro e disponibilità di alloggi e di servizi sociali pubblici, con particolare riguardo ai trasporti pubblici.
3. Il primo schema di convenzione-quadro regionale è deliberato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato.
4. Le aree interessate dagli interventi per le finalità di cui al presente articolo devono essere inserite nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 34.
5. Ove le operazioni di rilocalizzazione di impianti industriali ed artigianali e di connesso riuso degli immobili dismessi siano conformi al Piano Regolatore Generale vigente, la progettazione urbanistica esecutiva delle aree interessate può avvenire a mezzo di piani esecutivi di cui all'articolo 43 della presente legge.

⁶⁹ Art. 53. Integrato dalla LR 50/1980, art. 36, con aggiunta di comma finale (ora c. 9). Modificato dalla LR 17/1982, art. 1, con abrogazione del VII comma. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 50, con integrazione del titolo, aggiunta di parole al comma 1; sostituzione, al comma 2, della lett. a); sostituzione all'ultimo comma (attuale c. 9) della parte finale del testo. --- In relazione al comma 3, v. la deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 1979, n. 438, concernente il "primo schema di convenzione-quadro regionale".

6. Se le operazioni comportano modifiche alle prescrizioni dei Piani Regolatori Generali o degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti, la progettazione esecutiva avviene esclusivamente a mezzo di Piani particolareggiati, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 40 della presente legge.

(....)

7. Le operazioni definite secondo i commi precedenti assumono efficacia dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione e, a quella stessa data, entrano a far parte integrante dei programmi di attuazione dei Comuni interessati, ove non in essi previste.
8. Con analoga convenzione-quadro, che definisce le specifiche agevolazioni, saranno regolati i trasferimenti in aree idonee di fabbricati, attrezzature ed impianti di aziende agricole ubicati in contrasto con le prescrizioni di Piani Regolatori Generali e le connesse riutilizzazioni delle aree rese libere.
9. *Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la Giunta Regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i Comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente articolo 42 e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42.*

Art. 54 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi⁷⁰

1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in base ai disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 55 - Attività estrattive, discariche, reinterri⁷¹

1. L'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore (....).

(....)

(....)

⁷⁰ Art. 54. *A corredo dell'articolo, in luogo della L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., e in particolare dell'art. 10 (Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza), abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c), v. ora le disposizioni ex DPR 380/2001 con s.m.i., art. 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza), come riportato alla nota n. 68 all'art. 52.*

⁷¹ Art. 55. *Modificato dalla LR 61/1984, art. 51, con sostituzione del titolo; soppressione del periodo finale al comma 1, sostituzione di parole al comma III. Modificato nuovamente dalla LR 18/1986, art. 17, comma IV, con abrogazione degli originari commi II e III.*

Art. 56 (Interventi soggetti ad autorizzazione) ⁷²

(....)

Art. 57 (Abitabilità ed usabilità delle costruzioni) ⁷³

(....)

⁷² Art. 56. Modificato dalla LR 50/1980, art. 37, con integrazioni, soppressioni, sostituzioni, all'originario comma I, nonché con l'aggiunta, dopo il medesimo, di ulteriori 4 commi. Quindi sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 52. Abrogato per intero dalla LR 20/2009, art. 16, comma unico (c. 1), lett. b) (il medesimo art. 16, comma unico - c. 1 - ex LR 20/2009, con la lett. c), ha altresì determinato l'abrogazione anche del succitato art. 52 ex LR 61/1984). V. ora il qui riportato art. 8 (Denuncia di inizio attività) della medesima LR 20/2009:

1. Fermo restando quanto disposto dal titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in merito alla disciplina della DIA si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo (il Titolo II e il relativo capo III ex DPR 380/2001 e s.m.i., sono denominati rispettivamente "Titoli abilitativi" e "Denuncia di inizio attività").
2. Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, purché presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, sono realizzabili mediante DIA, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 (concernente "Definizioni degli interventi edilizi") del d.p.r. 380/2001, e quelli disciplinati dalla l.r. 21/1998 e dalla l.r. 9/2003 (le LLRR 21/1998 con s.m.i. e 9/2003 contengono rispettivamente "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti" e "Norme per il recupero funzionale dei rustici");
 - b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
 - c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
4. La dichiarazione prevista al comma 3, lettere b) e c), è assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con DIA; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purché il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica, nella quale sia asseverata l'esistenza delle caratteristiche sopra menzionate.
5. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA, provvede:
 - a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo;
 - c) a comunicare l'importo del contributo di costruzione;
 - d) a notificare all'interessato le eventuali ragioni ostative che impediscono la realizzazione dell'intervento.
6. Entro il termine di cui al comma 5, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale ne richiede l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori è interrotto sino al ricevimento degli atti necessari. La richiesta di integrazione non può essere reiterata.
7. I comuni stabiliscono modalità di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine dei lavori o, in assenza di tale comunicazione, entro sei mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
 - b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una percentuale del 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

⁷³ Art. 57. Abrogato dalla LR 19/1999, art. 13. V. a proposito, il DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., artt. 24 (Certificato di agibilità), 25 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità) e 26 (Dichiarazione di inagibilità).

Art. 58 - Misure di salvaguardia⁷⁴

1. *Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.*
2. *A decorrere dalla data della deliberazione di adozione (...) degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, (...) (...) fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, il Sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16.*

(...)

3. *Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, (...) il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'11° comma del precedente art. 49.*
4. *Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'articolo 15, la Giunta Regionale applica i poteri sostitutivi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma (...).*
5. *La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.*
6. *I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, 6° comma della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.*
7. *I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comun-*

⁷⁴ Art. 58. Modificato da LR 50/1980, art. 38, con: aggiunta e sostituzione di parole al II c.; inserimento, dopo il III c., di uno nuovo; aggiunta finale di un comma. Modificato nuovamente da LR 17/1982, art. 1, con soppressione di parole al II c.. Rimodificato da LR 61/1984, art. 53, con: aggiunta di un periodo alla fine del I c.; soppressione e sostituzione di parole, con aggiunta di testo, al II c.; soppressione del III c.; soppressione e sostituzione di parole ai precedenti cc. IV e V; aggiunta finale di parole al VI c.; sostituzione di parole al VII c.; sostituzione del precedente VIII c.. Poi modificato: da LR 70/1991, art. 11, con sostituzione di parole agli attuali cc. 2 e 4; da LR 45/1994, art. 17, con sostituzione dei cc. 1 e 7. --- A corredo, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 12 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire), cc. 3 e 4: "3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. / 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. ".

que essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI ⁷⁵

Art. 59 - Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo ⁷⁶

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni, sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo, sulle modifiche di destinazione degli immobili e sulle attività per le

⁷⁵ Titolo VII. V. a proposito DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., in particolare art. 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali); v. alla nota n. 62 al Tit. VI.

⁷⁶ Art. 59. V. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., Parte I (Attività edilizia), Tit. IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), C. I (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità), e nello specifico art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia): "1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. / 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente "(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare)", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (concernente il "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (concernente la "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"), nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (v. ora D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002" e s.m.i.), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., artt. 13 "Dichiarazione dell'interesse culturale" e 14 "Procedimento di dichiarazione") o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III "Beni paesaggistici"), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (l'art. 2 ex L 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" determina "Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo"). / 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. / 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

quali, a norma della presente legge, è necessaria la concessione o l'autorizzazione, per assicurarne la rispondenza alle leggi e ai regolamenti, alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai contenuti e agli ambiti delle concessioni e delle autorizzazioni, alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle opere e delle costruzioni.

2. A tal fine il Sindaco si avvale dei funzionari ed agenti comunali ed organizza le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi muniti di mandato del Sindaco.

Art. 60 - Controllo partecipativo⁷⁷

1. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, dei registri di cui all'articolo 48, nonché di tutti gli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese.
2. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di una associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, che ritenga in contrasto con le disposizioni *di legge o di regolamenti*; può inoltre sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.

Art. 61 - Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni⁷⁸

1. Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di stru-

⁷⁷ Art. 60. Modificato dalla LR 61/1984, art. 54, con sostituzione di parole al c. 2. --- In relazione al c. 2, si precisa che il DPR 1199/1971 concerne la "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

⁷⁸ Art. 61. Modificato dalla LR 50/1980, art. 39, con inserimento di parole al comma 2, e nuovamente da LR 61/1984, art. 55, con sostituzione delle parole finali al c. 3. --- In relazione all'articolo, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., Parte I (Attività edilizia), Tit. IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare Capo I (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità), art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), e nello specifico, i commi 3 e 4 (v. alla nota n. 76 all'art. 59). --- In relazione al c. 2, si forniscono le seguenti precisazioni: - per il richiamo al "Codice di procedura civile", ex RD 1443/1940 con s.m.i., v. Libro I (Disposizioni generali), Titolo VI (Degli atti processuali), Capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), Sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), art. 137 (Notificazioni) e segg.;

- le disposizioni ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli), art. 15 (Sanzioni amministrative), assieme a quelle dell'art. 17 (Sanzioni penali), sono sostituite - per effetto della L 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), art. 2 (Sostituzione di norme), comma 1 - dalle disposizioni ex Capo I (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) della medesima L 47/1985; gli articoli del Capo I ex L 47/1985 e s.m.i., fatta eccezione per gli artt. 1 e 2, sono state poi abrogati dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. f); in luogo dell'art. 15, ultimo comma ex L 10/1977 e s.m.i., ora v. DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici).

In relazione al comma 3, si precisa che la L 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2"; detto D.lgs. 490/1999 è stato poi abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), comma 1. In luogo della L 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici).

menti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, il Sindaco emette ordinanza con ingiunzione per l'immediata cessazione di ogni attività che risulti o possa risultare in violazione delle norme e delle prescrizioni suddette.

2. L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione o dell'autorizzazione, qualora sia persona diversa dal proprietario, all'assuntore ed al direttore dei lavori, che risultano dalla domanda di concessione o di autorizzazione o dai documenti in possesso del Comune. La notifica è effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile, affissa all'albo pretorio, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata; è annotata nel registro delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'articolo 48 e comunicata, ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici, che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione o dell'autorizzazione.
3. Allo scopo di attivare i provvedimenti di competenza, la ordinanza viene anche comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione di contributi o di altre provvidenze e, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche alla *Giunta Regionale*.

Art. 62 - Attuazione del divieto di opere ⁷⁹

1. Effettuata la notificazione dell'ordinanza per la cessazione delle attività di cui all'articolo precedente, il Sindaco, qualora si verifichi inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere, può disporre la apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive, al macchinario impiegato o alle cose e ai luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 61, non presenti alle operazioni.
2. I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche, anche a cura del custode, da nominare fra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate in solido ai soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza. La somma viene riscossa a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'ordinanza ha efficacia sino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 63 e seguenti.
4. Ai fini della tutela dei terzi, il Sindaco dispone la trascrizione dell'ordinanza nei registri immobiliari. Ove il provvedimento venga revocato o perda comunque la sua efficacia il Sindaco adotta le misure necessarie per ottenere la cancellazione.

⁷⁹ Art. 62. In relazione a quanto complessivamente disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare Capo I (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità), art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), e nello specifico, i commi 3 e 4 (v. nella nota n. 76 all'art. 59).

In relazione al comma 2 e all'ivi richiamato RD 639/1910 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), v. ora quanto disposto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 14 (Riscossione):

“1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV (*intitolati rispettivamente* “Titoli abilitativi” e “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”) della parte I (*concernente l'”Attività edilizia”*) del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.”.

Art. 63 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione⁸⁰

1. Il mancato versamento del contributo per la concessione nei termini di cui al precedente articolo 52 comporta:
 - a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;
 - b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
 - c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Art. 64 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione⁸¹

1. Le opere eseguite in totale difformità, o in assenza di concessione, debbono essere demolite a cura e a spese del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza motivata. Il tempo non può essere superiore a 60 giorni dalla data di notifica

⁸⁰ Art. 63. In relazione a quanto qui disposto, v. anche DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione):

- “1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 (*concernente il “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”*) comporta: / a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; / b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; / c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.”

⁸¹ Art. 64. In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001 e s.m.i., Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali). -- In relazione specifica al comma 3, si precisa che le disposizioni ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli), art. 15 (Sanzioni amministrative), assieme a quelle dell'art. 17 (Sanzioni penali), sono state sostituite per effetto della L 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), art. 2 (Sostituzione di norme), comma 1 - dalle disposizioni ex Capo I (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) della medesima L 47/1985; gli articoli del Capo I ex L 47/1985 e s.m.i., fatta eccezione per gli artt. 1 e 2, sono state poi abrogate dal sopra citato DPR 380/2001, art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. f); in luogo dell'art. 15, ultimo comma ex L 10/1977 e s.m.i., v ora, le sopra richiamate disposizioni ex DPR 380/2001 e s.m.i., e nello specifico l'art. 31. --- In relazione al comma 7, e all'ivi richiamato RD 639/1910 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), v. ora quanto disposto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 14 (Riscossione):

- “1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV (*intitolati rispettivamente “Titoli abilitativi” e “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”*) della parte I (*concernente l'”Attività edilizia”*) del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.”

dell'ordinanza. Ove, per obiettive ragioni tecniche, occorra un maggior tempo, il Sindaco può emettere un provvedimento motivato di proroga.

2. L'ordinanza è notificata al proprietario, nonché ai soggetti di cui al 2° comma dell'articolo 61, con le formalità in esso previste.
3. Decorso tale termine le predette opere sono acquisite gratuitamente, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'esecuzione si effettua a norma dell'art. 15, 4°, 5°, 6° comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
4. Per area, su cui insiste l'opera abusiva, si intende l'area da essa coperta e le sue immediate pertinenze, valutate anche ai fini dell'accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto dal Piano Regolatore Generale.
5. Il provvedimento di acquisizione non è ammesso qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, oppure non sia suscettibile di utilizzazione a fini pubblici.
6. In questo caso, ove i soggetti, ai quali è stata notificata l'ordinanza di demolizione, non abbiano provveduto nei termini fissati, il Sindaco provvede alla demolizione o alla rimessione in pristino, fissando con ordinanza la data di inizio della esecuzione, comunque entro e non oltre il novantesimo giorno da quello della scadenza del termine di cui al 1° comma, ed attua la demolizione avvalendosi degli uffici comunali o mediante affidamento ad imprese private o ad aziende pubbliche.
7. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili, cui sia stata notificata l'ordinanza ed alla loro riscossione si provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. Il provvedimento del Sindaco, di cui al 1° comma del presente articolo, viene emesso senza necessità di alcun parere di altri organi.
9. Si effettuano, in quanto applicabili, le comunicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 61.

Art. 65 (Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione) ⁸²

(...)

Art. 66 - Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione ⁸³

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione di vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.
2. La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

⁸² Art. 65. Abrogato dalla LR 19/1999, art. 13. --- V., a proposito, DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire).

⁸³ Art. 66. V., a proposito, DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato).

Art. 67 - Poteri sostitutivi e relativi oneri ⁸⁴

1. Qualora il Sindaco non provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Presidente della Giunta Regionale d'ufficio (...) gli notifica l'invito ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento, i provvedimenti di competenza. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
2. Gli oneri relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, disciplinati dalla presente legge, sono iscritti d'ufficio nel bilancio comunale, secondo le norme della legislazione statale e regionale.

Art. 68 - Annullamento di concessione e di autorizzazione ⁸⁵

1. Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla notifica dell'accertamento delle violazioni di cui al primo comma. La notifica dell'accertamento deve essere effettuata a norma dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile al titolare della concessione o della autorizzazione, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, con invito a presentare controdeduzioni nel termine di 60 giorni.
3. La Giunta Regionale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare al direttore dei lavori e alle persone di cui al precedente comma e con le formalità ivi indicate. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro 6 mesi dalla sua notificazione non sia stato disposto l'annullamento della concessione o della autorizzazione.
4. Entro 30 giorni dalla notificazione dell'annullamento il Comune deve provvedere a norma degli articoli 61 e seguenti; ove non provveda si applica l'articolo 67.

Art. 69 - Altre sanzioni amministrative ⁸⁶

1. Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pre-

⁸⁴ Art. 67. Modificato dalla LR 45/1994, art. 19, c. 4, con soppressione di parole al comma 1. --- In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Tit. IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione).

⁸⁵ Art. 68. Modificato dalla LR 50/1980, art. 40, con sostituzione del comma 1. --- In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione). --- In relazione al comma 2, e all'ivi richiamato "Codice di procedura civile", v. il "Codice" ex RD 1443/1940 con s.m.i., Libro I (Disposizioni generali), Titolo VI (Degli atti processuali), Capo I (Delle forme degli atti e dei provvedimenti), Sezione IV (Delle comunicazioni e delle notificazioni), art. 137 (Notificazioni) e seguenti.

⁸⁶ Art. 69. Modificato da LR 50/1980, art. 41, con sostituzione di parole all'originario unico comma (ora c. 1), lett. f), e con aggiunta degli attuali ultimi commi 2, 3 e 4. Modificato nuovamente: da LR 70/1991, art. 20, c. 7, con sostituzione di parole al comma 1, lett. e); da LR 4/2009, art. 44, c. 2, con abrogazione di parole alla lett. d) del comma 1. --- V., a proposito, DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Tit. IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni), e nello specifico l'art. 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità) --- In relaz. al c. 4, si ricorda che l'art. 65 della medesima LR 56/1977 è stato abrogato (v., in precedenza, nota n. 82 all'art. 65).

giudizio delle sanzioni penali e della sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per le opere soggette ad autorizzazione, qualora esse siano eseguite senza autorizzazione o in difformità, il pagamento da lire duecentomila a lire trenta milioni;
- b) per il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione a norma dell'articolo 48, il pagamento da lire cinquecentomila a lire un miliardo, non irrogabile qualora sia stata disposta l'acquisizione a norma del precedente articolo 64;
- c) per l'apertura di strade senza concessione, il pagamento da lire un milione a lire cinquanta milioni;
- d) per il taglio non autorizzato (...) o per l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico, il pagamento da lire centomila a lire cinquanta milioni;
- e) per l'apertura di pozzi, senza autorizzazione, per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde, il pagamento da lire centomila a lire cento milioni. Nei casi di particolare gravità, sia per dimensione che per l'entità del danno, previo parere *della Giunta regionale*, la sanzione può essere elevata fino a lire 2 miliardi;
- f) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità delle costruzioni, di cui al precedente articolo 57, o per l'uso delle costruzioni anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, *il pagamento da lire diecimila a lire centomila*;
- g) per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, di cui all'articolo 59, il pagamento da lire centomila a lire cinque milioni;
- h) a chi rimuove i sigilli, apposti a norma dell'articolo 62 a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, il pagamento da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

2. *Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:*

- *per la lettera a) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;*
- *per la lettera b) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;*
- *per la lettera c) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;*
- *per la lettera d) ad una somma pari all'80% del valore della unità abbattute;*
- *per la lettera e) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;*
- *per la lettera g) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;*
- *per la lettera h) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.*

3. *La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del Presidente della Giunta Regionale, viene effettuata dall'Amministrazione Comunale interessata.*

4. *È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli artt. 64, 65, 67.*

Art. 70 - Procedimento per le sanzioni amministrative⁸⁷

1. Qualora non sia diversamente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.
2. La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.
3. La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

TITOLO VIII - DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ⁸⁸

Art. 71 - Delega delle funzioni espropriative⁸⁹

1. *L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza, ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34.*
2. *I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

⁸⁷ Art. 70. --- *In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. DPR 380/2001, Parte I (Attività edilizia), Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), Capo II (Sanzioni); v. anche LR 35/1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), art. 2 (Funzioni delegate, subdelegate e competenze), comma 3. --- In relazione al comma 3 e al RD 639/1910 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), v. ora quanto disposto dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 14 (Riscossione):*

"1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV (intitolati rispettivamente "Titoli abilitativi" e "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni") della parte I (concernente l'"Attività edilizia") del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente precedente."

In relazione al comma 4, si precisa che le norme ex L 10/1977 (Norme per l'edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 12 (Destinazione dei proventi delle concessioni), sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c).

⁸⁸ *Titolo VIII. In relazione alle disposizioni qui contenute, v. ora il DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con s.m.i.*

⁸⁹ *Art. 71. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 56. A corredo dell'articolo e in relazione specifica al comma 1, si precisa che le disposizioni ivi richiamate ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., art. 106 (Espropriazione per la pubblica utilità) risultano abrogate per effetto del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma unico (c. 1), n. 107). V. ora al medesimo DPR 327/2001 con s.m.i..*

Art. 72 - Funzioni espropriative non delegate ⁹⁰

1. Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale le funzioni espropriative non delegate ai sensi del precedente articolo 71, nonché quelle attinenti alle opere regionali e quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni, compresi in questo caso i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente.
2. Dette funzioni amministrative possono essere delegate dal Presidente ad un componente della Giunta Regionale.

Art. 73 - Poteri sostitutivi ⁹¹

1. In caso di inerzia degli organi delegati, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.

TITOLO IX - ORGANI TECNICI E CONSULTIVI

Art. 74 - Individuazione e organizzazione delle funzioni ⁹²

1. *Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:*
 - a) *verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;*
 - b) *verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani territoriali, dei Progetti territoriali operativi e dei Piani di settore;*
 - c) *raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;*
 - d) *formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;*
 - e) *predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;*
 - f) *predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;*
 - g) *memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di*

⁹⁰ Art. 72. In relazione alle disposizioni qui contenute, v. ora DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con s.m.i.

⁹¹ Art. 73. In relazione a quanto disposto dall'articolo, v. ora DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con s.m.i.

⁹² Art. 74. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 57. Modificato dalla LR 45/1994, art. 19, con abrogazione del comma 3. --- A precisazione del comma 1, lett. l), si ricorda che il "Comitato Urbanistico Regionale" è stato sostituito dalla "Commissione Tecnica Urbanistica" (v. art. 76 della medesima LR 56/1977, come sostituito dalla LR 70/1991, art. 12, e s.m.i.).

- quelle ammesse a contributo;
- h) *vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;*
 - i) *consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;*
 - l) *segreteria del Comitato Regionale Urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.*
2. *La struttura del Servizio Urbanistico Regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*
- (...)

Art. 75 - Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica⁹³

- 1. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.*
- 2. *La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma.*

Art. 76 - Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.⁹⁴

- 1. *È istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.*

⁹³ Art. 75. Modificato dalla LR 4/1978, art. 1, n. 2), con sostituzione dell'originario III comma, e quindi dalla LR 50/1980, art. 42, con sostituzione di parole al medesimo III comma. Successivamente sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 58. --- In relazione al comma 1, v. qui L 1150/1942 (Legge urbanistica) con s.m.i., art. 43 (Servizi tecnici comunali o consorziali):

“1. Entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.”.

⁹⁴ Art. 76. Modificato dalla LR 50/1980, art. 43: al III comma, con sostituzione di parola alla lett. c) e aggiunta di parole alla lett. g); inserimento, dopo il IV comma, di uno nuovo. Modificato nuovamente dalla LR 18/1983, art. 1, con sostituzione, al III comma, della lett. a). Sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 59. Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (di modifica della medesima LR 61/1984, e altresì di detto art. 59), con correzione di riferimento legislativo, all'ultimo comma. Modificato dalla LR 41/1988, art. 1, commi 1, 2, 3, rispettivamente, con: sostituzione di punteggiatura e aggiunta di un periodo finale al III comma, lett. a); sostituzione di parole al III comma, lett. d); sostituzione del IX comma. Sostituito dalla LR 70/1991, art. 12, e successivamente modificato dalla LR 30/1996, art. 1, con la sostituzione, al comma 3, della lett. d). --- A corredo dell'articolo, v. anche il Regolamento reg. 20 ottobre 1992, n. 6 “L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 - Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)”, di cui alla D.C.R. 473/1992. --- In relazione al comma 3, lett. b), vedi anche la LR 48/1997 “Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)” e s.m.i.. --- In relazione al comma 4, v. L 1/1981 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e s.m.i., art. 9 (Comitati tecnico-amministrativi), II comma, ove sostituisce la disposizione ex DPR 1534/1955 “Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici”, art. 16, VII comma, con la seguente:

“Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza”.

2. *La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.*
3. *La Commissione Tecnica Urbanistica è composta da:*
 - a) *l'Assessore regionale all'Urbanistica, che la presiede o, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta Regionale;*
 - b) *otto esperti, di cui sei devono garantire la specifica e comprovata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica, la viabilità e i trasporti, la geologia, l'ambiente e l'agricoltura, designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a cinque nominativi;*
 - c) *tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.), dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);*
 - d) *sette esperti designati rispettivamente dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine regionale dei geologi, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dall'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici.*
4. *Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei membri di cui al terzo comma; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 9, secondo comma. È facoltà dei membri aventi diritto al voto di esprimere pareri di minoranza.*
5. *I componenti di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di dieci anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato direttamente o tramite Uffici a cui sono associati o con cui hanno in atto rapporti di collaborazione.*
6. *I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato all'Urbanistica, designato dall'Assessore.*
7. *I rappresentanti degli Enti locali possono partecipare alle sedute in cui si discutono atti ai quali sono direttamente interessati con facoltà di essere coadiuvati da esperti; alle sedute sono altresì invitati i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate.*
8. *Il Presidente della Commissione può invitare, senza diritto di voto, alle adunanze, con possibilità di richiedere loro contributi conoscitivi, esperti in rappresentanza e su designazione delle Organizzazioni regionali delle Categorie produttive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, studiosi e tecnici particolarmente esperti in particolari problemi, nonché dirigenti regionali dei settori interessati. Possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.*
9. *I pareri della Commissione sono espressi in presenza dei soli componenti elencati al terzo comma.*
10. *La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lett. b), c) e d) del terzo comma del presente articolo può essere revocata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli Enti che hanno formulato la designazione.*
11. *Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con*

apposito stanziamento.

Art. 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica ⁹⁵

1. La Commissione Tecnica Urbanistica è organo consultivo della Giunta Regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
 - a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta Regionale intenda acquisire il parere della Commissione;
 - b) Piani Regolatori Generali di ogni Comune formati e adottati ai sensi del Titolo III della presente legge;
 - c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti;
 - d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma dell'art. 15;
 - e) strumenti urbanistici sui quali, anche sulla scorta dei rilievi a questo proposito formulati dal Consiglio Comunale o sue minoranze a riportarsi nella delibera di adozione, la Giunta Regionale o l'Assessore all'Urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;
 - f) strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani Regolatori Generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune o la Comunità Montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica.
2. Il parere della Commissione Tecnica Urbanistica sulle materie di cui alle lett. b), c) e d) è obbligatorio, non vincolante.

Art. 77 bis - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta ⁹⁶

1. La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la

⁹⁵ Art. 77. Modificato: prima, dalla LR 50/1980, art. 44, con aggiunta di parole al II comma, lettere e) e h), e all'ultimo comma; in seguito, dalla LR 17/1982, art. 1, con soppressione di parole al II comma, lett. e). Sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 60. Modificato dalla LR 41/1988, art. 1, comma 4, con inserimento di parole al II comma, lett. e), e sostituzione di parole al V comma. Rimodificato dalla LR 20/1989, art. 17, con soppressione di parole al I comma. Sostituito nuovamente dalla LR 70/1991, art. 13. Modificato dalla LR 41/1997, art. 3, con sostituzione, al comma I, della lett. c). --- --- A corredo dell'articolo, v. anche il Regolamento reg. 20 ottobre 1992, n. 6 "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 - Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)", di cui alla D.C.R. 473/1992.

⁹⁶ Art. 77 bis. Inserito dalla LR 20/1989, art. 9. Modificato: prima, dalla LR 70/1991, art. 14, con sostituzione di parole nel titolo, e ai commi I-IV; in seguito, dalla LR 45/1994, art. 18, con sostituzione del comma I. --- --- A corredo dell'articolo, v. anche il Regolamento reg. 20 ottobre 1992, n. 6 "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 - Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)", di cui alla D.C.R. 473/1992. --- In relazione al comma 2, v. L 1/1981 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e s.m.i., art. 9 (Comitati tecnico-amministrativi), II comma, ove sostituisce, al DPR 1534/1955 "Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici", il VII comma dell'art. 16 con il seguente testo: "Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza".

valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

- a) il Piano Territoriale Regionale;
 - b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;
 - c) i Progetti Territoriali Operativi;
 - d) i Piani Paesistici;
 - e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.
2. Le riunioni congiunte delle due Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di una delle due Commissioni.
 4. Le due Commissioni sono altresì riunite con le modalità e le procedure dei commi precedenti per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il parere della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale, ai sensi del quarto comma dell'art. 17.

Art. 78 - Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica ⁹⁷

(...)

1. La comunicazione al Comune del parere della Commissione Tecnica Urbanistica per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.

Art. 79 - Progettazione degli Strumenti Urbanistici ⁹⁸

1. Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
2. Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
3. Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a) e 2b) e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b) di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.

⁹⁷ Art. 78. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 61. Successivamente modificato dalla LR 70/1991, art. 15, relativamente al titolo, nonché con l'abrogazione del precedente I comma e sostituzione di parole all'unico comma rimasto.

⁹⁸ Art. 79. Integrato dalla LR 50/1980, art. 45, con aggiunta finale di un comma. Successivamente sostituito, per intero, dalla LR 61/1984, art. 62.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 (Prima formazione dei Piani Socio - Economici e Territoriali) ⁹⁹

(...)

Art. 80 bis (Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale) ¹⁰⁰

(...)

Art. 81 - Perimetrazione degli abitati ¹⁰¹

1. Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione, che, su mappe catastali aggiornate, delimita per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi.
2. La perimetrazione dei centri abitati e la delimitazione dei centri storici, ai fini e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, adottate dal Comune (...), sono approvate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, con deliberazione della Giunta Regionale resa immediatamente esecutiva.
3. Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, la perimetrazione si intende approvata.
4. Con il provvedimento di approvazione la Giunta Regionale può apportare modifiche alle perimetrazioni adottate dal Comune, per l'osservanza del disposto del primo

⁹⁹ Art. 80. Modificato dalla LR 50/1980, art. 46, relativamente al titolo, nonché con sostituzione di parole al comma, e aggiunta di 6 nuovi commi. Modificato, nuovamente, dalla LR 8/1985, art. 1, con sostituzione di parole ai commi I e II. Successivamente abrogato dalla LR 45/1994, art. 22, comma 1, lett. a).

¹⁰⁰ Art. 80 bis. Inserito dalla LR 61/1984, art. 63, e, successivamente, abrogato dalla LR 45/1994, art. 22, comma 1, lett. a).

¹⁰¹ Art. 81. Modificato dalla LR 61/1984, art. 64, con soppressione di parole al comma 2, e l'abrogazione dell'originario ultimo comma.

In relazione al comma 1, si precisa che:

- la perimetrazione ex L 765/1967 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), art. 17 (che ha inserito l'art. 41 quinquies alla L 1150/1942 "Legge urbanistica"), avente per oggetto i "centri abitati" risulta soppressa, a seguito dell'abrogazione di detto art. 41 quinquies ex L 1150/1942 e s.m.i. (ad esclusione dei commi 6, 8 e 9), da parte del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. b);

- la perimetrazione ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e s.m.i., art. 18, avente per oggetto i "centri edificati", risulta soppressa a seguito dell'abrogazione del Titolo II (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità) - comprendente anche l'art. 18 - ex L 865/1971 e s.m.i., da parte del DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con s.m.i., art. 58 (Abrogazione di norme), comma unico (c. 1), n. 99).

In relazione al comma 2, si precisa che le norme ex L 10/1977 (Norme per l'edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 12 (Destinazione dei proventi delle concessioni), sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c).

comma e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche e ambientali.

(...)

Art. 82 (Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)¹⁰²

(...)

Art. 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III¹⁰³

1. I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il Programma pluriennale di attuazione. Dopo la scadenza o la revoca del Programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie è assoggettato esclusivamente al regime del successivo art. 85.
2. I Comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono più adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.
3. I Comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'art. 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente aventi ad oggetto progetti di rilievo urbano che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma dell'art. 15, terzo comma, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica.

¹⁰² Art. 82. Modificato dalla LR 61/1984, art. 65, con la sostituzione, all'originario comma II, del punto 3), nonché con l'inserimento, dopo il medesimo II comma, di 5 nuovi commi. Modificato nuovamente, con la soppressione degli ultimi 3 commi, a seguito delle s.m.i. a detta LR 61/1984, e precisamente al succitato art. 65, da parte della LR 8/1985, art. 1, comma 1. Successivamente abrogato dalla LR 45/1994, art. 22, comma 1, lett. a).

¹⁰³ Art. 83. Modificato dalla LR 4/1978, art. 1, comma unico, n. 3, con sostituzione dell'ultimo comma. Modificato nuovamente dalla LR 50/1980, art. 47, con: sostituzione di punteggiatura e aggiunta di testo, al I comma; aggiunta, al comma IV, di parole al n. 1), e del nuovo n. 4); sostituzione di testo al comma V; inserimento dopo il V comma, di uno nuovo; sostituzione del VI comma con 5 nuovi; aggiunta finale di un comma. Sostituito dalla LR 17/1982, art. 1. Modificato dalla LR 61/1984, art. 66, con soppressione del I comma. Rimodificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (di modificato della LR 61/1984, e altresì dell'art. 66), con sostituzione di parole ai commi II, V, VI. Sostituito, anche in relazione al titolo, dalla LR 70/1991, art. 16.

In relazione ai commi 1, 2, e 3, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967".

4. *Il termine di cui al comma precedente può essere, su motivata richiesta dei Comuni stessi e con provvedimento motivato della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, prorogato sino ad anni tre.*

Art. 84 - Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione¹⁰⁴

1. Il primo Programma di Attuazione e il secondo, se approvato ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 83, sono formati tenendo conto delle seguenti limitazioni:
 - a) la capacità insediativa teorica complessiva delle aree residenziali di ristrutturazione, di completamento e di espansione dovrà essere rapportata alle effettive necessità insediative per il periodo di validità del programma;
 - b) *nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge;*
 - c) non è ammessa l'utilizzazione a scopo edificatorio delle aree libere all'interno dei centri storici, se non per servizi pubblici;
 - d) gli interventi relativi agli insediamenti industriali ed artigianali hanno per oggetto il riordino e la riqualificazione degli impianti esistenti, nonché l'attrezzatura di nuove aree in misura strettamente proporzionata al fabbisogno accertato. Qualora il Comune sia dotato di piano degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di Piani Particolareggiati vigenti, nel (...) Programma di Attuazione è inserita una aliquota dei piani suddetti, determinata sulla base delle effettive richieste;
 - e) nei Comuni con interessi turistici, di cui all'articolo 82, 2° comma, punto 3, in aggiunta alla capacità residenziale teorica di cui alla precedente lettera a) è ammessa l'inclusione nel Programma di Attuazione di aree destinate ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze, in misura non eccedente il 5% della capacità ricettiva esistente *comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione.*
2. Eventuali scostamenti dai parametri, limitativi del precedente comma, richiesti da particolari esigenze locali, dovranno essere motivati nella deliberazione comunale di adozione del Programma.

¹⁰⁴ Art. 84. Modificato dalla LR 4/1978, art. 1, n. 4), con sostituzione, al comma 1, della lett. b). Modificato nuovamente dalla LR 50/1980, art. 48, con aggiunta finale di testo al comma 1, lett. e). Rimodificato dalla LR 17/1982, art. 1, relativamente al titolo, e, al comma 1, con sostituzioni di parole e abrogazione di parola alla lett. d). Modificato ancora dalla LR 61/1984, art. 67, con sostituzione di parole al comma 1, lett. a). Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (di modifica della LR 61/1984, e altresì dell'art. 67), con sostituzione di parole al comma 1.

In relazione al comma 1, lett. d), v., alla nota n. 56 all'art. 42, l'art. 27 ex L 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) con s.m.i..

Art. 85 - Disciplina transitoria dell'attività costruttiva ¹⁰⁵

1. *Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:*
 - a) *nell'ambito dei perimetri dei centri storici: gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;*
 - b) *nell'ambito del perimetro degli abitati: gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;*
 - c) *fuori dal perimetro degli abitati:*

¹⁰⁵ *Art. 85. Modificato dalla LR 50/1980, art. 49: relativamente al I comma (con soppressione e sostituzione di parole, inserimento di punteggiatura; sostituzione della lett. a); sostituzione di periodi alla lett. b); sostituzione delle lettere c), d) ed e), con la lett. c), articolata in c1), c2), c3) e c4)); al II comma, con sostituzione della frase finale; con inserimento, dopo il II comma, di 4 nuovi; al III comma, con inserimento di parole; con inserimento, dopo il III comma, di due nuovi. Modificato nuovamente dalla LR 17/1982, art. 1, con: sostituzione di parole al I comma e alla relativa lett. c4); sostituzione del II comma; soppressione dei commi IV, VI e VII. Rimodificato dalla LR 61/1984, art. 68, con: sostituzione del titolo; al I comma, soppressione di parole alla lett. c2) e sostituzione della lett. c4) con un nuovo comma; riclassificazione del precedente II comma (da c. "II" a c. "III"); inserimento di un nuovo comma (c. "IV"); aggiunta di parole al precedente III comma (che diviene c. "V"), lett. a); sostituzione del precedente IV comma (che diviene c. "VI"); riclassificazione del precedente V comma (da c. "V" a c. "VII"). Sostituito dalla LR 62/1984, art. 2. Modificato dalla LR 70/1991: dall'art. 17, con sostituzione del comma 5; dall'art. 20, comma 7, con soppressione di parole al comma 1, lett. c3).*

In relazione ai commi 1 e 2, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967".

In relazione al comma 1, lett. c1), si precisa che l'"imprenditore agricolo" ex LL 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), artt. 12 e 13, e 352/1976 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), art. 8, e s.m.i., è sostituito dall'"imprenditore agricolo professionale" ex D.lgs. 99/2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e s.m.i., art. 1 (Imprenditore agricolo professionale); v. il comma 1 di detto art. 1 ex D.lgs. 99/2004 e s.m.i., alla nota n. 35 all'art. 25.

In relazione al comma 3, e alla L 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), art. 16 (Edifici di speciale importanza artistica), v. anche DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), Parte II (Normativa tecnica per l'edilizia), Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), Sezione I (Norme per le costruzioni in zone sismiche), in particolare art. 92 (Edifici di speciale importanza artistica).

In relazione al comma 4, lett. b), si precisa che la L 167/1962 con s.m.i., contiene "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare"; v., alla nota n. 54 all'art. 41, l'art. 51 ex 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e s.m.i..

- c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
 - c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;
 - c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione (...) non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;
 - c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;
 - c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
 - c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
2. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.
 3. Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.
 4. Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:
 - a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti.
 - b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, nonché alla lett. f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, primo comma, lett. b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.

6. *In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione.*

Art. 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti ¹⁰⁶

(....)

1. I Piani particolareggiati vigenti sono adeguati alle norme della presente legge entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. La loro realizzazione nel tempo è disciplinata dai Programmi di Attuazione di cui agli articoli 34 e seguenti.
2. Sono fatte salve le lottizzazioni convenzionate approvate dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, e conformi ad essa. La loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno dei Programmi di Attuazione comunali.
3. Nei Comuni obbligati alla formazione dei Programmi di Attuazione e fino all'approvazione degli stessi non è ammesso il rilascio di concessioni in attuazione di lottizzazioni convenzionate vigenti, se non per le aree che all'entrata in vigore della presente legge risultino dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per le quali esista l'impegno della realizzazione.
4. *Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53. (...)*

Art. 87 (Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione) ¹⁰⁷

(....)

¹⁰⁶ Art. 86. Modificato dalla LR 4/1978, art. 1, n. 5), con sostituzione dell'ultimo comma (attuale c. 4). Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 69, con: sostituzione del titolo; inserimento di un nuovo I comma; rinumerazione degli originari commi successivi (da c. "I" a c. "2"; da c. "II" a c. "3"; da c. "III" a c. "4"; da c. "IV" a c. "5"); soppressione dell'ultimo periodo, all'originario c. IV (divenuto c. 5, e ora c. 4). Rimodificato dalla LR 70/1991, art. 18, con nuova sostituzione del titolo e con abrogazione del I comma precedentemente aggiunto.

In relazione al comma 2 e alle "lottizzazioni convenzionate", v. L 1150/1942 (Legge urbanistica) e s.m.i. – tra le quali quelle apportate dalla L 765/1967 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) –, art. 28 (Lottizzazione di aree).

In relazione al comma 4, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967".

¹⁰⁷ Art. 87. Modificato dalla LR 50/1980, art. 50, con: integrazione del titolo; sostituzione del V comma; aggiunta di testo al penultimo comma; sostituzione dell'ultimo comma. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 70, con aggiunta di testo all'ultimo comma, e in seguito dalla LR 8/1985, art. 1, comma 2, con sostituzione di parole al III comma. Abrogato dalla LR 19/1999, art. 13.

A proposito dei "regolamenti edilizi", v. DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., art. 4 (Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali).

Art. 88 - Impianti produttivi ubicati in zone improprie ¹⁰⁸

1. Agli edifici a destinazione industriale sorti in zona agricola, di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, eseguiti con licenza non successivamente annullata e non in contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività produttive funzionanti, possono, per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere concessi ampliamenti in misura non superiore al 50% della superficie di calpestio, per impianti fino a 1.000 mq ed a 500 mq nel caso in cui la superficie complessiva superi i 1.000 mq, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedano diversa normativa; in ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.
2. Nello stesso periodo di 5 anni possono essere concesse sistemazioni interne ed ampliamenti, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta, e comunque non superiore a 1.000 mq, di aziende agricole esistenti negli abitati e in zona impropria, in attesa di definitiva sistemazione anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa.
3. Per le opere realizzate in applicazione dei precedenti commi, la concessione viene data dal Consiglio Comunale, su parere conforme del Comitato Comprensoriale.
4. Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di P.R.G. formato ai sensi della presente legge.

Art. 89 (Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali) ¹⁰⁹

(....)

Art. 90 - Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge ¹¹⁰

1. I Piani Regolatori, adottati e posti in pubblicazione prima della data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro e non oltre 120 giorni dalla predetta data, sono verificati e approvati con le procedure della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁰⁸ Art. 88. Integrato dalla LR 50/1980, art. 51, con: inserimento di parole al comma 1: aggiunta di parole al comma 2; aggiunta, alla fine, del nuovo comma 4. --- In relazione al comma 1, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967". --- In relazione al comma 3, si fa presente che i Comprensori e gli organi relativi, sono stati soppressi a seguito della LR 16/1989 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed indirizzi normativi per la delega di funzioni amministrative), art. 17, il quale ha abrogato le LLRR 41/1975 (Individuazione ed istituzione dei comprensori), 9/1986 (Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli Organi comprensoriali), 16/1986 (Integrazioni alla legge approvata dal Consiglio Regionale in data 27 dicembre 1985 ed avente per titolo: "Disposizioni relative alla fase transitoria di riordino delle funzioni svolte dagli organi comprensoriali").

¹⁰⁹ Art. 89. Modificato dalla LR 50/1980, art. 52, con inserimento e soppressione di parole al II comma. Modificato nuovamente dalla LR 61/1984, art. 71, con sostituzione di parole, sempre in relazione al II comma. Successivamente, abrogato, per intero, dalla LR 28/1992, art. 42, comma 1.

¹¹⁰ Art. 90. Modificato dalla LR 8/1985, art. 1, II comma, con l'abrogazione dell'originario penultimo comma e sostituzione di parole all'ultimo comma. --- In relazione al c. 1, v. L 1150/1942 (Legge urbanistica) e s.m.i., Titolo II (Disciplina urbanistica), Capo III (Piani regolatori comunali), Sezione I (Piani regolatori generali).

2. Con le modalità di cui al comma precedente sono verificati e approvati i Programmi di Fabbricazione adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla Regione entro 30 giorni dalla data di cui sopra.
3. I Comuni, i cui Piani Regolatori sono approvati ai sensi del 1° comma, debbono provvedere all'adeguamento del Piano Regolatore alla presente legge entro il termine di 12 mesi dalla sua avvenuta approvazione.

(...)

4. In caso di inosservanza dei termini stabiliti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 15.

Art. 91 - Approvazione degli Statuti dei consorzi ¹¹¹

1. Gli Statuti dei consorzi di Comuni per la formazione dei Piani Regolatori Generali e dei loro strumenti di attuazione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il decreto di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 91 bis - Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali ¹¹²

1. È istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali la quale è

¹¹¹ Art. 91. A precisazione dell'articolo, si fa presente che la norma ivi contenuta risulta superata dalle disposizioni statali in materia di "ordinamento delle autonomie locali" entrate successivamente in vigore. V. la L 142/1990 (nello specifico, l'art. 25, che ha attribuito la competenza di cui al medesimo art. 91, direttamente ai Comuni) e il D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che l'ha successivamente abrogata e sostituita, con le corrispondenti s.m.i.

¹¹² Art. 91 bis. Inserito dalla LR 50/1980, art. 53. Sostituito dalla LR 61/1984, art. 72. Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (ove modifica detto art. 72 ex LR 61/1984), con sostituzione del titolo e aggiunta di parole ai commi I e IV. Sostituito nuovamente, per intero, dalla LR 20/1989, art. 8. Modificato dalla LR 32/2008, art. 8, comma 1, con l'abrogazione di parole al comma 9. --- In relazione alle "sezioni" qui previste, v. LR 32/2008 e s.m.i., art. 7 (Norme transitorie e finali), e specificatamente i commi 1, 4 e 5:

"1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). / 2. [...] / 3. [...] / 4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali. / 5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse."

In relazione al comma 1, si precisa che la L 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), c. 1, e comunque "salvo quanto previsto nel comma 2"; detto D.lgs. 490/1999 è stato poi abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (originariamente intitolato "Norme abrogate", ora "Norme abrogate e interpretative"), c. 1. In luogo dell'art. 2 ex L 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Parte III (Beni paesaggistici), Titolo I (Tutela e valorizzazione), in particolare artt. 137 (Commissioni provinciali) e art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio); v. anche la già citata LR 32/2008 con s.m.i.. Sempre in relazione al comma 1, si precisa che il DPR 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è stato in gran parte abrogato (fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati) dal DPR 441/2000 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), art. 17 (Disposizioni transitorie e finali), comma 4. --- A precisazione del comma 3, lett. b), si ricorda che il "C.U.R." (Comitato Urbanistico Regionale) è stato sostituito dalla "C.T.R." (Commissione Tecnica Urbanistica); v. art. 76 della medesima LR 56/1977, come sostituito dalla LR 70/1991, art. 12, e s.m.i.. --- In relazione al comma 14, si precisa che la LR 33/1976 ha per oggetto "Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale".

investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.

2. *La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.*
3. *La Commissione è composta da:*
 - a) *l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;*
 - b) *il Presidente del C.U.R. o suo delegato;*
 - c) *tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;*
 - d) *il responsabile del Settore regionale competente in materia;*
 - e) *tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;*
 - f) *il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o suo delegato;*
 - g) *il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.*
4. *La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.*
5. *Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.*
6. *Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.*
7. *Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.*
8. *Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.*
9. *La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza (...); formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.*
10. *Ad essa può essere dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.*

11. *La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio Regionale ed è composta da:*
- *cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;*
 - *due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.*
12. *Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale designa il Presidente.*
13. *Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.*
14. *Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.*
15. *Le modalità di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.*

Art. 91 ter - Proroga dei termini ¹¹³

1. *Trascorsi i termini previsti dall'articolo 19 della presente legge, su richiesta motivata del Comune, la Regione, con decreto del Presidente, può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.*

Art. 91 quater - Tutela dello strato attivo del suolo coltivato ¹¹⁴

1. *Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:*
- a) *per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;*
 - b) *per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.*
2. *A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.*

¹¹³ Art. 91 ter. Inserito dalla LR 50/1980, art. 53.

¹¹⁴ Art. 91 quater. Inserito dalla LR 50/1980, art. 53.

Art. 91 quinquies - Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio¹¹⁵

1. (...) In conformità al penultimo comma dell'art. 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9 così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e nei limiti temporali ivi prescritti (...) sono rilasciate, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, concessioni o autorizzazioni anche in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione nei seguenti casi:
 - a) interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13, terzo comma, lettere b), c), d), della presente legge; gli interventi di cui alla lettera d) possono essere assentiti solo qualora siano definiti normativamente dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi;
 - b) interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Per interventi da realizzare su aree di completamento si intendono: interventi residenziali compresi nelle parti del territorio parzialmente edificato, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, indicate come territoriali omogenee di tipo "B" negli strumenti urbanistici approvati dopo l'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale;
interventi residenziali di completamento, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera f), della presente legge, definiti normativamente e/o individuati cartograficamente nei Piani Regolatori Generali approvati ai sensi del Titolo III. Tali interventi residenziali possono comprendere attività di servizio alla residenza, in misura ordinaria. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale e dotati di variante specifica approvata ai sensi dell'articolo 83, tali interventi devono essere compresi in zone territoriali omogenee di tipo "B", se individuati nella variante, o, qualora queste non siano individuate, devono essere compresi all'interno della perimetrazione del centro abitato approvata ai sensi dell'articolo 81, con esclusione comunque delle aree comprese nel centro storico. Per aree dotate di opere di urbanizzazione primaria

¹¹⁵ Art. 91 quinquies. Inserito dalla LR 17/1982, art. 1. Modificato dalla LR 61/1984, art. 73, con soppressione e aggiunta di parole ad entrambi i commi 1 e 2. Rimodificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (ove modifica detto art. 73 ex LR 61/1984) con sostituzione di parole al comma 1, lett. b). --- In relazione ai commi 1 e 2, v. qui il penultimo comma (c. 3) ex 6 del DL 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella L 94/1982, e s.m.i. (l'ultimo comma - c. 4 - relativo ai "limiti temporali" è stato abrogato dall'art. 7 ex L 128/1990 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"):

"Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

- a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457;
- b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
- c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona."

In relazione al comma 1, lett. b), v. DI 1444/1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967", art. 2 (Zone territoriali omogenee), lettere A) e B):

"Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: / A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; / B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; / C) - F) (omissis)."

collegate funzionalmente con quelle comunali, si devono intendere quelle in cui sia riscontrata l'esistenza di tutte le seguenti infrastrutture: idoneo sistema viario pedonale e veicolare; idonea rete di distribuzione idrica idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

- 2. (...) In conformità con il 3° comma dell'articolo 6 del D.L. 23-1-1982, n. 9, così come modificato dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e nei limiti temporali ivi prescritti (...), i contenuti dell'articolo 34 della presente legge, del primo comma numero 3), del secondo comma lett. a) e il rispetto della proporzione tra aree destinate ad edilizia economica popolare ed aree riservate ad attività edilizia privata di cui al terzo comma, non sono obbligatori.*

Art. 91 sexies (Obbligo del rilascio del certificato urbanistico) ¹¹⁶

(...)

Art. 91 septies (Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni) ¹¹⁷

(...)

Art. 91 octies - Eliminazione delle barriere architettoniche ¹¹⁸

- 1. L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra le finalità della presente legge.*
- 2. La Giunta regionale accerta che le disposizioni contenute nei Regolamenti Edilizi, Piani Regolatori o loro varianti, sottoposti ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti, rispondano alla finalità dell'eliminazione delle barriere architettoniche e adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia.*
- 3. I Sindaci, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.*

Art. 92 - Disposizioni finali ¹¹⁹

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.*
- 2. Le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente sono abrogate.*

¹¹⁶ Art. 91 sexies. Inserito dalla LR 61/1984, art. 74. Successivamente abrogato dalla LR 19/1999, art. 13.

¹¹⁷ Art. 91 septies. Inserito dalla LR 61/1984, art. 75. Modificato a seguito della LR 8/1985, art. 1, comma 1 (ove modifica detto art. 75 ex LR 61/1984), con sostituzione di parole all'ultimo comma. Modificato dalla LR 11/1986, articolo unico, con la sostituzione degli ultimi 2 commi. Modificato nuovamente dalla LR 57/1987, art. 1, con la sostituzione dell'ultimo comma. Abrogato dalla LR 6/1989, art. 6.

¹¹⁸ Art. 91 octies. Inserito dalla LR 70/1991, art. 19.

¹¹⁹ Art. 92. In relazione al comma 1, si precisa che la L 291/1971 con s.m.i. ha per oggetto "Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia".